

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi. = Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni all'articolo 3 della legge sulla tassa del macinato, riguardante l'esecutorietà della quota determinata dall'amministrazione durante la perizia — Considerazioni in favore, del deputato Caruso, e opposizioni dei deputati Cordova e Sorrentino — Chiusura della discussione e riassunto del relatore Boselli in difesa del progetto — Proposizione sospensiva svolta dal deputato Alli-Maccarani — Dichiarazioni dei deputati Tocci e Minucci — Articolo sostitutivo del deputato Chiaves, e aggiunta della Commissione — Adesione ad esso del ministro per le finanze, e sua opposizione alla sospensione, la quale è respinta — Approvazione dell'articolo del deputato Chiaves coll'aggiunta — Dichiarazione del ministro, di cui il relatore prende atto — Squittinio segreto e approvazione di questo schema di legge e di quello per provvedimenti finanziari. = Interrogazione del deputato Pisanelli sull'esecuzione di una deliberazione della Camera del 16 dicembre 1868, e dichiarazione del ministro per la marineria. = Discussione generale del disegno di legge per estensione alla provincia romana degli articoli del Codice civile riguardanti l'abolizione dei fidecommessi, maggioraschi e vincoli feudali — Discorso del deputato Ugdulena in favore del progetto.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Per affari di famiglia il deputato Piolti de Bianchi chiede un congedo di quindici giorni; il deputato Ronchei di dodici; i deputati Arese, Negrotto, Concini, Minghetti, Berti Lodovico, Restelli, Pissavini di otto; i deputati Ricasoli, Valussi, Siccardi, Galeotti, Morpurgo di quattro.

(Cotesti congedi sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE SUL MACINATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge diretto a modificare l'articolo 3 della legge relativa alla tassa del macinato, che concerne l'esecutorietà delle quote durante la perizia.

L'onorevole Caruso ha facoltà di parlare.

CARUSO. Se è lecito parlare contro una corrente di opinioni che trascina la Camera, forse anche il paese, io mi prendo la libertà di rassegnare alla Camera come il progetto di legge relativo alla riforma dell'articolo 3 della legge sul macinato debba essere nell'attualità

ammesso, e nulla osti nè in quanto all'ordine nè in quanto al diritto. Non è vero che noi col voto emesso ieri sull'ordine del giorno della Commissione, o, per dir meglio, dell'onorevole Corbetta, accettato da tutta la Camera, noi ci fossimo legati a non votare la riforma dell'articolo 3 che è in discussione, anzi io ritengo che noi siamo legati in contrario.

Quel voto che cosa esprime, o signori?

Che la Camera non è lieta dei risultati dell'andamento della percezione della tassa del macinato con i metodi attuali; ha disposto che si studiasse. Ma con ciò non è negato che il metodo attuale debba per ora funzionare finchè sussiste, rimanendo soggetto alla nostra critica ed esposto a subire degli emendamenti, e delle correzioni.

Certo voi ricordate, signori, come io ricordo che al 1866 si fecero delle piccole riforme al Codice penale, mentre vi era una Commissione che ne studiava uno nuovo per tutta l'Italia; eppure delle parziali riforme si sono fatte allora nell'antico ancora vigente.

Un altro esempio. È imminente la discussione della proposta di legge sulla sicurezza pubblica. In essa vi sono alcuni articoli che riguardano modificazioni al Codice penale, e udite universalmente dire che quegli articoli non saranno soggetti a molta discussione, e avranno buona ventura nella Camera. Potrebbe mai dirsi che, perchè si sta studiando una riforma completa del Codice penale, dovremo noi rinviare quella proposta di legge all'epoca in cui discuteremo il Codice penale? No, certamente; se noi la respingeremo non

sarà certo per questo argomento. Così se il dazio di macinato sussiste; se il suo metodo attuale di riscossione è il contatore, e tuttavia sussiste, non dev'essere interdetto, anzi è debito di ritoccarlo, ove il bisogno lo vuole, mentre ancora non vi surrogiamo un altro sistema.

Signori, a dire il vero, trovo assai problematico il punto che stiamo discutendo. Sembra quasi insolubile la difficoltà che presenta un sistema di riscossione della tassa del macinato, capace a darci tanto che il popolo paga, e quanto vale per compenso di sì onerosa imposta. Abbiamo in prima il sistema degli appalti, ed io ne invoco la condanna con due sole parole. Cogli appalti non si fa che assoggettare il popolo alla proverbiale tirannia dei pubblicani. Segue il sistema delle bollette esercitato in Sicilia ed anche nella provincia romana e che ha indispensabile bisogno di uno sterminato numero d'impiegati. Se volessimo fare il paragone dell'Italia colla Sicilia del 1849, quando si ristabilì il macinato coi custodi pesatori, noi avremmo, non dico 80,000, perchè, in un mulino dove vi sono più macchine, forse un custode pesatore basterebbe, ma mettendone uno per mulino, noi avremmo un esercito di 60,000 uomini, che devono vivere a spese della tassa, a spese dei contribuenti.

Dopo questi due sistemi, avremmo quello che proponeva ieri l'onorevole Araldi; ma esso propriamente si riduce ad imitare il sistema siciliano, con una differenza che rende il provvedimento inutile, perchè rimette l'uso del registro, simile a quello che avevano i custodi pesatori in Sicilia, alla fiducia degli stessi mugnai. Ed io sono certo che sopra cento mugnai non ce n'è uno che sappia leggere e scrivere tanto da maneggiare il registro proposto dall'onorevole Araldi, e che intenda facilmente la contabilità che sa correre da madre a figlia.

Il mugnaio adunque dovrebbe mantenere un segretario e stipenziarlo. Questo costerà al mugnaio una grande spesa, e questa certamente andrà a carico dei contribuenti o dello Stato. Inoltre è a supporre che la malizia del mugnaio avrà l'abilità di far corrispondere alla tassa proposta dall'amministrazione sul contatore quanto deve risultare dal registro. Sarà poi difficile di andare rivangando, per mezzo della forza pubblica, le contravvenzioni, e se noi dobbiamo guardare le contravvenzioni col sistema delle bollette, che è quasi simile a questo, allora avremo tanto numero di commessi, di impiegati e di custodi, che potrebbero formare una falange capace di difenderci in qualche importante battaglia.

Io confesso, o signori, che le vostre opinioni, le vostre osservazioni, i pubblici ragionamenti, i libri e le memorie che si stampano mi avevano quasi fatto porre in derisione il contatore; ma, tollerate che io vi manifesti l'effetto della impressione in me portata dalla tenacità dell'onorevole ministro di finanze nella sua

opinione per la quale da lungo tempo insiste con tanta fidanza sul contatore, ed apprezzandolo io assai come uomo d'arte, di scienza e di perizia, poichè egli spera e fa dei conti tali che mostrano da un giorno all'altro un grande aumento nella percezione del dazio in parola, io non voglio escludere dai sistemi in esperimento anche quello dei contatori; l'ammetto bensì per ora, purchè sia attentamente e profondamente studiato.

E qui avverto che non mai noi troveremo il meglio per riscuotere la tassa del macinato. Non ce ne lusinghiamo; troveremo appena il meno male e nulla più. Se io avessi potuto parlare nella discussione generale, avrei proposto che fosse il dazio del macinato ceduto ai comuni; sarà questo un sistema medio che forse verrà studiato dalla Commissione e non ispregiato, perchè, nel modo come io fo la proposta, produrrebbe ottimi frutti del dazio, non cessando però di essere lo stesso pesante pei contribuenti; ma vi sarebbe questo di buono che i contribuenti, sotto la sferza dei propri compaesani, non soffrirebbero tanto come sotto quella dei pubblicani o degli agenti delle finanze.

Del resto dobbiamo convenire che la cosa è difficilissima tanto che ci vogliono degli studi lunghi per risolverla.

Ora, in pendenza di questi studi, non è in diritto l'onorevole ministro di domandarci che, stando in via di esami, di critiche e di esperimenti, sia pure esperimentato anche il contatore? Quindi, se il contatore è adoperato con delle regole e con i sistemi dettati dalla legge, e se in questa legge c'è qualche cosa da riformarsi o correggersi in alcun articolo della stessa, affinchè l'esperimento avesse un'applicazione larga ed estesa, è lecito a noi, non solo, ma è ben ragionevole ed è a buon diritto dimandato che questo articolo si rettifichi, onde abbondino i mezzi coi quali si possano compiere tutte le pratiche di saggi e prove che il ministro si promette di fare. Tanto più che nell'arte e nella scienza esatta e nella parte inventiva abbiamo veduto dei miracoli; chi sa che cosa ci potrà sorgere col tempo, dopo tre o quattro mesi di prove e di esperimenti ripetuti.

Io non ammetto come buone tutte le cose che ci ha detto l'onorevole ministro. Ma io ho un'idea sola: sono sicuro che la tassa del macinato col *minimum* di consumazione per ogni individuo della popolazione di 163 chilogrammi, deve rendere allo Stato imprescindibilmente 81 milioni e mezzo. Finchè questo non avviene, io non parlerò bene di nessun sistema, nè sarò mai contento del contatore dell'onorevole ministro finchè noi non arriveremo a quel *minimum*. Se però l'onorevole ministro ci condurrà a quel punto, allora io sarò il primo a gridare *Osanna!* Se questo non riesce, e che egli dovrà abbandonare il contatore e gettarsi nelle braccia di Commissioni che debbano studiare e scegliere altri mezzi, allora sarà sua la responsabilità di

avere per tre anni perduto 160 milioni, poco più poco meno, che i contribuenti hanno pagato, e che, smarriti per via, non giunsero nelle casse dell'erario nazionale.

Del resto, all'argomento di ragionevolezza, va compagno un altro di convenienza. Noi dobbiamo consentire che sia continuata la prova del contatore, come uno dei sistemi che non devono anticipatamente condannarsi. La nostra Commissione deve studiare, ed il ministro, chiamato nella Commissione, dirà sempre: lasciate che io perduri nelle mie incessanti esperienze, e ne offrirà i risultati predicandone l'utilità.

Ora, se noi avremo negata la correzione dell'articolo su cui discutesi, avrà ragione il signor ministro di lamentare che da noi gli sieno tolti i mezzi per giungere alla meta vagheggiata. Egli potrà rimproverarci dicendo, se non mi date la maniera con cui io possa costringere tutti i mugnai, e ridurli tutti ad eguale misura in modo da raccogliere il più che possibile di prodotti della tassa del macinato, è stata colpa vostra.

La questione è di studiare senza prediligere nè prescrivere alcun sistema.

In dipendenza di questi studi, sia libero a tutti, anche al ministro, di consultare l'esperienza, e con quei mezzi che sieno o che paiano i più efficaci.

Io prego la Camera di accordare al ministro la desiderata modificazione della legge, che per altro non si discosta troppo dal principio che l'informa. Io reputo fecondo di decisive risultanze il mio voto, ispirato da questo concetto.

Tenti e ritenti l'onorevole ministro, faccia prove e controprove affinché ci rechi letizia, o col trionfo del sistema del contatore, o colla morte del medesimo, che averrebbe nostra mercè, come suol dirsi, con tutti i sacramenti.

CORDOVA. Ieri il signor ministro delle finanze faceva credere che la patria fosse in pericolo. Se mai mi ardisi dir nulla contro il famoso giocatolo detto contatore, che conta ai presenti e conterà ai posteri la nostra insipienza o indifferenza per l'interesse dello Stato, perchè, possedendo un tesoro che avrebbe potuto salvare il paese e strapparli dagli artigli dell'usura bancaria, lo abbiamo lasciato per tre anni inerte, o, a meglio esprimere il vero, il frusto di pane strappato dalla bocca al povero per salvare il paese si è lasciato cadere per via onde germogli nuovi triboli, nuovi tormenti e nuovi tormentati.

Il contatore si basa sopra l'ipotesi, che siavi una relazione costante tra il giro della mola e la quantità di farina prodotta da quel giro; ma non si avvertì che ogni lieve *differenza* in più o in meno, prodotta da cause perennemente variabili ed imprevedibili, moltiplicata pel numero dei giri della mola che possono arrivare a 120 al minuto, poteva arricchire od impoverire il mugnaio; e che per evitare questa ingiustizia bisognava o mettere un ispettore o ingegnere in ogni mulino, ovvero abolire il contatore.

La legge 7 luglio 1868, non solo suppose il problema teoricamente risolto, ma lo credè tale praticamente, ed agli articoli 2 e 3 stabilì la *quota fissa*. Dimostrerò che questa quota fissa è impossibile trovare.

Ecco talune idee dell'ingegnere Zecca, che parla di questo *fiasco meccanico*, che costerà all'Italia poco meno di quello che le costarono molti *fiaschi* finanziari e qualche *fiasco* militare.

« Il contatore conta soltanto i giri della macchina, ma non misura la forza; e siccome lo sfarinato è il prodotto della forza, così desso resta una incognita nonostante il contatore; la forza è *variabile*, perchè il volume dell'acqua motrice non è costante; *variabile* perchè la mola si consuma; *variabile* per le diverse qualità del genere che si macina; *variabile* secondo la maggiore o minore quantità del genere che somministra; *variabile* secondo la qualità della farina, che è un'incognita; *variabile* per la maggiore o minore ventilazione, che porta un trenta o quaranta per cento di aumento o di decremento. Dunque non può dare un coefficiente industriale costante; ma non avendo un coefficiente industriale costante, la vostra quota fissa è un'ingiustizia, il contatore una cabala. Io quindi argomento così. »

Non vi ha quota fissa senza coefficiente finanziario costante, ma il coefficiente finanziario costante suppone un coefficiente industriale certo. Dunque non vi è quota fissa senza coefficiente industriale certo. Ma si dirà: ci sarà il coefficiente industriale; forse a quest'ora dopo tre anni di ricerche l'avranno trovato.

Signori grammatici, *certant et adhuc sub iudice lis est* di fatto.

Il signor Taffe calcola il coefficiente industriale per un chilogramma di grano a 5000; il signor Navier lo calcola 5555; il signor Egen 5869 giri per ogni chilogramma di grano; il signor Cadolini 5556, e l'ingegnere onorevole Perazzi calcola pel grano di Piemonte 6458; pel grano di Odessa 9410; pel *Taganrog* 8481; pel grano di Barletta 7529; per la segala 9284; per l'avena 4858; per le fave 1973; per la meliga 7709; per la vecchia 2390.

Provato così che non vi è un coefficiente industriale tassabile certo, la quota fissa che si impone ai mulini è un'*impostura*, e cade l'intero sistema; e del contatore altro non resta che lo sperpero del denaro pubblico e l'ingiustizia.

Ma suppongansi certi i coefficienti industriali del signor Perazzi, e suppongasi che la quota di un palmento sia fissata sul coefficiente grano di Piemonte cioè di giri 6458, e supponiamo ancora che a quel palmento vada un contribuente a macinare grano di Odessa il di cui coefficiente è di 9410, allora il mugnaio perderà ad ogni chilogramma di grano 2952 di lavoro; ed al contrario se ad un palmento quotato sul coefficiente industriale del grano di Odessa si va a mo-

lire grano di Piemonte, il mugnaio guadagnerà 2952 ad ogni chilogramma di farina ed arricchirà.

Ora dimostrerò che il Governo neanche crede al contatore.

Il Governo nel 1868 di buona fede credeva al contatore, e basta a provarlo l'articolo 40 del regolamento 19 luglio 1868, e la solennità amministrativa di cui voleva fosse circondato l'esperimento per la fissazione della quota.

PRESIDENTE. Onorevole Cordova, mi permetta che le faccia un'osservazione che sarei stato in debito rivolgere sin da ieri anche all'onorevole Plutino. Ora non si tratta punto di indagare qual sistema sia a preferirsi per esigere la tassa del macinato. Ella sa che la Camera ha rinviato ogni discussione su questo oggetto al tempo in cui la Commissione parlamentare, che sarà nominata per procedere a studi sulla tassa di macinazione, avrà presentata la sua relazione.

Io la pregherei adunque a non parlare ora del contatore o di altro sistema migliore o peggiore pel macinato, ma di limitarsi alla modificazione proposta all'articolo 3.

CORDOVA. Mi permetta l'onorevole presidente, di dirgli che, siccome qui si tratta di quote fisse alle quali si deve obbligare il mugnaio, bisogna che si discorra delle quote fisse, e naturalmente se il tema porta che si deve forzare il mugnaio a quote fisse, impossibili a stabilirsi a mio debole avviso... mi sembra che non sia uscito finora dalla questione.

PRESIDENTE. Onorevole Cordova, la quota fissa è determinata dalla legge. Non si fa alcun mutamento a questo riguardo.

Ora, non si tratta che di provvedere, affinché il pagamento sia assicurato entro quel termine che corre tra il primo accertamento e la perizia.

Io sono in obbligo di far presente che noi perderemmo un tempo prezioso, quando si volesse prendere ad esame un sistema che non cade ora in discussione; anzi, lo ripeto, debbo rimproverare me stesso perchè questa stessa osservazione non l'ho fatta sino da ieri all'onorevole Plutino.

Ad ogni modo io compio il mio dovere; la Camera poi faccia quello che stima.

CORDOVA. La quota fissa per essere stabilita, giusta l'articolo 40 del regolamento del 13 luglio 1868 che fu abrogato, era preceduta da una solennità amministrativa e così si dava almeno l'apparenza di giustizia alla tassa; v'intervenivano i periti ingegneri, mugnai interessati e c'era la presenza del sindaco, prima autorità del comune, il quale assisteva all'esperimento.

E questo articolo del regolamento si volle abrogare (articolo 40). « La posizione dei sigilli sulle diverse parti del contatore e gli esperimenti da farsi per la determinazione dei dati coi quali si stabilisce la quota fissa, di cui agli articoli 2 e 3 della legge, saranno fatti colle norme da prescriversi dai delegati accennati

all'articolo precedente, coll'intervento del sindaco o di un consigliere comunale da lui delegato e dall'esercente del mulino.

« Di tutto ciò sarà compilato un processo verbale da essere firmato dagli'intervenuti. »

Questa era una tutela pel mugnaio, e mostrava la giustizia della quota che si voleva fissare. Ma questo articolo del regolamento non piacque, e fu abrogato con altro regolamento del 26 dicembre 1869. Chi vuol saperne il perchè lo troverà a pagina 20 della relazione intorno ai risultati economici ed amministrativi ottenuti dall'officina governativa delle carte-valori durante l'anno 1870, presentata nella tornata del 13 aprile 1871. Sentano perchè si abrogò quest'articolo del regolamento del 26 dicembre 1869, con cui si abrogò l'articolo 40 del precedente regolamento 19 luglio 1868, che per la determinazione delle quote esigeva molte formalità, e prescriveva il metodo empirico, costoso e poco attendibile degli esperimenti diretti.

Senza esperimenti diretti adunque si fissano le quote: è la condanna del contatore.

« Far dipendere la determinazione della quota dal risultato di un esperimento era lo stesso come rimettersi alla buona volontà del mugnaio, sulla quale si capirà facilmente che, nel più gran numero dei casi, non è prudenza contare. I mezzi che il mugnaio possiede per far volgere a proprio favore l'esperimento sono infiniti. Egli può deviare l'acqua a monte del mulino, produrre rigurgiti a valle, creare ostacoli al movimento dell'acqua, delle ruote idrauliche, delle trasmissioni e del palo, squilibrare la macina corrente, diminuire la superficie di macinazione dando una lieve conicità ad una delle macine, rammollire con acqua una parte del cereale o mescolarvi altre materie molli che anche in piccola quantità, riempiendo le porosità delle pietre, annullano l'effetto dell'aguzzatura delle macine e queste rendono inette alla macinazione. Contro queste arti, alle quali non sdegnano ricorrere talvolta i proprietari dei più grandiosi mulini, poco vale la scienza dell'ingegnere delegato dalle finanze. »

Di modo che non c'è scienza, e, alla cieca si fissano le quote. E quali articoli si sostituirono a questo? Sappete come si fissa la quota? Nell'ufficio dell'intendente di finanze; cosicchè dal capo-provincia viene la sentenza di ricchezza o di povertà d'un mugnaio.

Ecco l'articolo 11 del regolamento 26 dicembre 1869:

« La liquidazione periodica della tassa dovuta dall'esercente in ragione del numero dei giri fatti dalle macchine, e dalla quota fissa convenuta o determinata dai periti sarà fatta presso l'intendenza di finanza.

« Art. 12. A tale scopo nel giorno in cui la commisurazione della tassa in base alle indicazioni del contatore debba avere effetto e successivamente a periodi da determinarsi dall'intendente, un verificatore si recherà al mulino e verificato il numero segnato dal

contatore farà di ciò costare per mezzo di sua dichiarazione, della quale rilascerà copia all' esercente, se questo la richiede. »

Tutte queste cautele abolite fanno vedere che il Governo non aveva fede nel contatore e molto meno nella quota, e voleva circondare di un mistero l'operazione.

Ma il signor ministro non può ignorare che se la tassa sul macinato è grave, lo è per il modo di esazione; ora, fra gli altri metodi di riscossione da lui proposti alla Camera nella tornata del 13 dicembre 1865, vi era anche il metodo di riscossione colla bolletta, e con quel metodo la Sicilia dava 11 milioni di lire al netto sopra un milione ed 800,000 contribuenti, mentre che oggi il regno d'Italia dà appena 22 milioni sopra 25 milioni di contribuenti...

PRESIDENTE. Onorevole Cordova, mi duole di doverla ancora richiamare all'osservanza del regolamento, ma è un dovere che m'incombe. Ora ella si estende ad esaminare il sistema più o meno vizioso di esigere la tassa del macinato, e questa non è la materia che cade in discussione. Ripeto che tratteremo quest'argomento quando la Commissione, che la Camera ha deliberato ieri di nominare, riferirà il risultamento dei suoi studi; ora non si tratta che di assicurare il pagamento della quota che spetta al mugnaio di pagare nel termine che corre tra il primo accertamento e la perizia: dunque limitiamoci ad occuparci del progetto di legge che oggi è in discussione; non perdiamo in altri argomenti un tempo che è più che mai prezioso.

CORDOVA. Ma finchè la quota non è ben fissata...

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Cordova; io la prego di rileggere questo progetto di legge, e vedrà che qui non dobbiamo occuparci del modo con cui deve essere determinata la quota fissa; l'argomento che cade in discussione è l'accertamento del pagamento e non altro.

È con dolore che mi trovo costretto a contraddire ai miei onorevoli colleghi, ma è mio dovere.

CORDOVA. Non farò che troncargli questo mio discorso e pregare la Camera a tener presente che il contatore accresce il *deficit* nelle finanze dello Stato per le ingenti spese, quando le sole spese per le provincie dipendenti dalla direzione del macino di Torino ammontano ad 1,679,000 lire annuali, viola l'articolo 29 dello Statuto; 16,000 mulini chiusi; 70,000 mugnai condannati al lavoro senza mercede; questo soltanto accenno per pregare la Camera che voglia respingere questo articolo che ci viene proposto e scegliere una Commissione intelligente che conosca almeno gli elementi primi di meccanica e le condizioni economiche di quest'industria, perchè il paese è convinto che il contatore non conta nulla.

PRESIDENTE. Prima di procedere innanzi invito di nuovo gli oratori iscritti a volersi limitare a discorrere sulla modificazione all'articolo 3 e a non dare libero sfogo ai loro sentimenti, studi, e pareri sul si-

stema più o meno buono o vizioso di percezione della tassa del macinato, perchè su tale questione potrà intrattenersi la Camera allorchè la Commissione parlamentare che sta per essere nominata avrà presentato la relazione.

Fatta quest'avvertenza do facoltà di parlare all'onorevole Sorrentino.

SORRENTINO. Ieri il ministro delle finanze ha chiamato barbaro il sistema romano; io non sono pel sistema romano, ma voglio prendere questa parola per adoprarmela contro il ministro stesso.

Se egli chiamò barbaro il sistema romano, io lo chiamo barocco.

SELLA, ministro per le finanze. Allora siamo d'accordo.

SORRENTINO. Se appunto di sentimento verso la barbarie coloro che qui sostengono il sistema romano, io affermo che questo articolo del ministro è più barbaro della barbarie se potesse passare questa espressione.

Io non credo diffatti che alcuno dei barbari che hanno invasa l'Italia, nè Genserico, nè Alarico, nè Totila, nessuno di essi osò mai di metter mano al diritto di proprietà, come hanno fatto gli ultimi due ministri di finanza.

Questo articolo terzo, che ci si propone, manomette la proprietà radicalmente.

Colla legge del macinato e soprattutto con questo articolo terzo, che tende a peggiorarla immensamente, la proprietà dei mulini è divenuta eventuale e precaria. Oggi si ha il mulino ed ha un valore; dimani pur si ha ed ha un valore diverso; più tardi potrete anche averlo, ma senza alcun valore: tutto è posto nelle mani di un agente finanziario, che viene con i suoi bravi occhiali a stabilirvi tanti centesimi per tanti 100 giri.

Ieri l'onorevole ministro per le finanze fece un rimprovero alla Camera, e diceva: vorrei che tutti i deputati fossero stati almeno un mese nei mulini a vedere l'applicazione di questa tassa; ma non so veramente se l'onorevole ministro sia egli il primo convinto di ciò che propone, e se abbia studiato la questione sotto tutti gli aspetti. Comprendo che egli l'abbia studiata dal lato fiscale, ma credo che non l'abbia guardata dal lato dell'interesse dei cittadini, dal lato della sicurezza pubblica.

Fortunatamente abbiamo qui l'onorevole ministro per l'interno.

Qual è il valore, quale è la portata di questo articolo 3?

Il ministro sfida tutti i contribuenti ad un duello, e dice: voglio poterlo fare secondo che mi piace, con buone condizioni; facciamo prima una prova, io col coltello e voi senz'armi, dopo che vi avrò dato una coltellata, lo faremo da cavalieri chiamando i padrini, ma prendetevi prima una coltellata. Il mettere nelle mani di un agente finanziario il potere di fissare una quota a suo talento ed obbligare i contribuenti a pa-

gare per poi venire a dolersi, e, d'iniziativa propria, provocare un giudizio di periti, che cosa importa? Importa rendere impossibile l'esercizio dei mulini. Importa che, spostandosi di un centesimo per ogni cento giri la quota che fisserà l'agente delle finanze, questo centesimo di differenza produce delle unità, produce risultati di tale importanza che costringe il mugnaio a tener chiuso il mulino, non potendo pagare la tassa per la concorrenza che gli farebbero gli altri mugnai.

Il grande inconveniente di questa tassa è la sperequazione. Ora voi lo accrescete questo inconveniente con la misura proposta. Il presidente mi ha vietato di esaminare la legge del macinato, ed io ubbidisco; ma la censura di quella legge l'ha fatta la stessa Commissione del bilancio, che ha proposto l'articolo terzo; la fa lo stesso ministro Sella, che viene a dimandarci un provvedimento eccezionale ed esorbitante.

Vengo al caso positivo, al caso pratico. In un paese vi sono dieci mulini: viene l'agente finanziario, e, per isbaglio, o per mala volontà, o per corruzione, o per un'altra cagione qualunque impone una quota di giri soverchia ad uno, due, tre mugnai, e favorisce altri. Tutti quelli i quali sono spostati da questo fatto, sono posti nella condizione di non potere esercitare il loro mestiere; ed allora che cosa avrete? Avrete che i mugnai non favoriti sono costretti a chiudere i mulini. Nei grandi stabilimenti (ed io posso fare testimonianza di questo fatto) un centesimo solo sulla quota dei giri dà una somma di molta importanza, poichè alcuni producono 300, 400, 500 sino a 700 quintali al giorno. Dunque le conseguenze sarebbero quelle che ho esposte.

Nel caso poi più speciale c'è da considerare, ed è la ragione più immediata, che questi grandi stabilimenti non potrebbero essere esercitati che da banchieri, in quanto che il mugnaio, il quale è costretto ad esercitare il mulino contro i suoi interessi, colla sola speranza che venga un giorno il giudizio dei periti, e gli renda ragione, questo mugnaio che deve anticipare per quattro, cinque, sei mesi ciò che non percepisce, è impossibile che eserciti la sua arte, se non è aiutato da uno che possieda forti capitali. A queste dunque conduce l'articolo in discussione.

Contro queste obiezioni io trovo che si oppongono certe ragioni che hanno più apparenza che realtà.

« Ma avvi di peggio, dice la Commissione, per l'industria. Il mugnaio che durante un lungo periodo nulla paga, o paga in base degli accertamenti che sono sempre assai inferiori alla quota che risulta dall'applicazione del contatore, fa la concorrenza agli altri mugnai che onestamente abbiano accettata la quota dell'amministrazione, in guisa che in breve ora ne rovina l'industria, mentre egli perviene a guadagni tali che gli permettono poi di chiudere il mulino quando il giudizio peritale è finito, e di sottrarsi per sopraggiunta alle conseguenze di esso. »

Ecco la ragione che si è opposta.

Ieri il ministro delle finanze ci ha detto: datemi questa facoltà nelle mani, perchè sapete che cosa avviene? Avviene oggi che, durante il giudizio peritale, il mugnaio macina, e quando poi questo giudizio, che ha portato delle differenze, non gli torni a conto, vi mette la chiave sotto la porta del mulino e va via.

Ora io domando: il mugnaio il quale esercita il mulino, permettete voi che macini senza che vi paghi?

Voi direte la quota che sarà poi fissata non corrisponde alla ragione vera, cioè a quella che è stata giudicata dai periti.

Ed io domando: non sono questi mugnai che tengono l'esercizio dei mulini legati verso le finanze per un accertamento qualunque? Noi abbiamo oggi in Italia due categorie di mugnai; quelli che hanno già il contatore e quelli che non l'hanno ancora.

Ora, comincio io per domandare, parlate voi di quelli che hanno il contatore, o parlate di quelli che non lo hanno? Se parlate di quelli che hanno il contatore, voi avete già un accertamento fatto nel passato, e se questi mugnai macinano, ciò vuol dire che tengono in esercizio i loro mulini pagando quella quota che gli stessi vostri periti hanno fissata.

Ora, se è fissata la quota, quale sarà la differenza? Sarà un tanto di più o un tanto di meno, cosa che non potrete mai evitare, e questo tanto di più o tanto di meno viene assicurato dalla garanzia già data dai mugnai. Quindi, quand'anche il mugnaio volesse mettere la chiave sotto la porta, il Governo non perde nulla, perchè il mugnaio tiene di che pagare. Del resto anche con questo nuovo procedimento non so se si raggiungerebbe lo scopo.

Quando voi mettete dei mugnai nella condizione di non potere esercitare i loro mulini, essi si contenteranno piuttosto di tenerli chiusi anzichè pagare quello che pagare non possono. Allora cosa ne avviene? Ne avviene che se ad un altro voi avete applicata una quota la quale non corrisponde alla forza del mulino, quello che forma il danno per l'uno avvantaggia l'altro. Quindi il danno per la finanza lo avete sempre.

Non so se questo sia chiaro, lo voglio ripetere. Mettete il caso che al mugnaio voi appliciate una quota che egli non può sopportare, questi recederà dall'esercizio del mulino; ma, siccome nel paese o vicino al paese ci sono altri mulini pei quali è già stata stabilita una quota fissa, e siccome queste quote fisse, per quanto vogliate, non raggiungeranno mai l'assoluto, ci sarà sempre una differenza sensibile di forza motrice a favore del mugnaio; allora quello che non può esercitare il mulino e che lo chiude, non fa altro che il vantaggio degli altri mugnai, a cui si è fissata la quota, a scapito sempre della finanza e a danno dello stesso mugnaio.

Ora io domando: è questa una buona ragione per dire: vogliamo un potere eccezionale nelle mani, dateci la facoltà dell'arbitrio, dateci la facoltà, quasi,

del sopruso. Ecco la critica che la Commissione fa alla legge:

« La legge attuale adunque danneggia l'erario e perturba l'industria, creando un monopolio a pro di chi è libero di abbassare i prezzi della macinazione perchè si trova ingiustamente in una condizione di eccezionale favore rispetto alla tassa ed a danno di colui che non può sottrarsi alle conseguenze dell'imposta applicata e misurata col sistema del contatore.

« E questa serie d'inconvenienti ha indole continuativa e permanente, perchè in ogni anno allo spirare delle convenzioni comincerà pei mugnai di mala fede un periodo di completa immunità e di monopolio, nel quale verrà meno all'amministrazione la facoltà di farli pagare in base, come già osservammo, a qualsiasi quota. »

Io vi domando, di che vi dolete? Dite che oggi non è possibile la sperequazione. Io faccio qui una domanda all'onorevole ministro: coi mezzi che ci proponete siete persuaso di togliere la sperequazione? Questi vostri agenti avranno dunque tanta capacità, tanta giustizia di misurare fino ad un capello quello che non è misurabile in fin dei conti? Per quanto si voglia regolare bene il movimento dei mulini, non è mai possibile raggiungere l'assoluto. Così non potendo raggiungere l'assoluto, questa sperequazione non la toglierete mai; questo grande inconveniente voi anzi lo accrescereste, perchè maggiore sarà l'arbitrio e maggiore sarà pure la sperequazione.

Io vorrei proprio vedere se vi è nel fondo dell'animo dell'onorevole ministro la credenza che ci sieno in Italia tanti impiegati, tanti agenti finanziari che non sappiano arrendersi al favore ed all'amicizia, e che abbiano poi tutto l'ingegno necessario per poter valutare queste quote, insomma abbiano tutte le qualità volute per applicare la tassa con giustizia e con esattezza.

Sappiate che quando avrete dato in mano ad un agente finanziario il potere discrezionale, questo agente finanziario diventa il padrone della borsa, e, direi quasi, della vita dei cittadini; verso questo agente si rivolgeranno tutti gli interessati, perchè l'arbitrio è tale che porta delle grandi conseguenze.

Dunque voi volete qualche cosa che non è possibile, che vi conduce alla immoralità...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Sorrentino, che io le rivolga la stessa osservazione che ho fatta ripetutamente all'onorevole Cordova ed agli oratori in genere: ella viene a trattare il merito della tassa.

SORRENTINO. Non tratto del merito della legge generale, ma dell'articolo proposto. Io faccio vedere che la differenza sta in questo...

PRESIDENTE. Le faccio osservare che qui non si tratta di variare il sistema per l'applicazione della tassa del macinato; io ho l'obbligo di richiamarla all'argomento che è in discussione.

SORRENTINO. Voi accrescerete gli arbitrii e la sperequazione, ed io non so cosa possano pensare quelli che si trovano manomessi nei loro interessi, perchè vi sono famiglie che vivono addirittura sul reddito dei mulini; non è il solo mugnaio che dovete calcolare, ma anche i proprietari.

Ora siamo al maneggio delle cifre, e queste cifre, dice la Commissione, mostrano che è molto esiguo il numero di coloro che abbiano ragione di respingere la quota determinata dall'amministrazione.

« Solamente il cinque per cento sopra il numero totale delle quote proposte ebbe dal giudizio peritale una diminuzione di quota. Questa diminuzione, per il 42 56 per cento dei casi, rappresentò una differenza inferiore al 10 per cento. »

Ora io vi dico: cosa altro allora domandate? Una volta che avete visto che il giudizio peritale vi è stato favorevole, perchè volete cambiare il sistema?

Se noi andiamo al fondo di questa legge, se guardiamo il movente che vi ha spinti a fare questa proposta, noi troviamo che esso (mi permetta, signor ministro, che lo dica) è immorale.

Voi volete avere le mani libere, voi volete avere il diritto dell'arbitrio per poter dire al mugnaio: io ti potrei far pagare tanto, dammi tanto di meno e siamo buoni amici; pensa che per ora dovrai pagare ciò che io voglio, che il giudizio andrà per le lunghe ed è d'incerta riuscita; via accomodiamoci. Così voi, mettendovi a mezz'aria, tra il giusto e l'ingiusto, sforzate la mano e fate pressione sull'animo del mugnaio per ottenere ciò che non vi spetta. Vi pare onesto tutto questo? Non è lo stesso che dire o la vita o la borsa?

In una parola voi con questo nuovo articolo di legge volete rendervi più forti di quello che siete per opprimere il povero contribuente dopo di averlo disarmato, dopo avergli tolto ogni garanzia. Se oggi voi abusate stranamente del vostro potere, cosa sarà dimani quando la Camera vi avrà votato quest'articolo?

A questo punto mi giova accennare certi fatti. Ieri il ministro delle finanze rimproverava all'onorevole Plutino di non aver citati fatti precisi e determinati; ora io, appunto nel fare l'applicazione del principio che ho poc'anzi accennato, voglio citare dei fatti.

Onorevole ministro, siccome adesso cito fatti gravi, desidererei che avesse la cortesia di ascoltarmi bene.

Nella provincia di Napoli si è proceduto quest'anno all'applicazione della tassa del macinato per mezzo del contatore. Questo lavoro si fece per circoli e procedeva assai bene. Gli'ingegneri nominati dal presidente del tribunale, non avendo alcuna attinenza col Governo, furono diligenti e scrupolosi. Era per scadere il termine del loro mandato ed il lavoro era quasi finito; rimanevano soltanto i grandi stabilimenti di mulini, che per la loro importanza richiedevano uno studio più accurato, perchè un mezzo centesimo di più e mezzo di meno portava serie conseguenze.

D'un tratto si vede che le autorità amministrative e giudiziarie invitano gli ingegneri a non andare più oltre nel lavoro e presentare subito la relazione perchè il termine era per scadere. Gli ingegneri ubbidirono, e così rimasero fuori alcuni dei principali stabilimenti che forse erano predestinati ad una sorte peggiore.

I proprietari dei mulini che furono esclusi da quel giudizio peritale reclamarono dicendo: ma perchè il lavoro non si è fatto anche per noi?

La risposta fu: si provvederà con altra perizia. La nuova perizia fu ordinata; ma sapete voi chi fu incaricato di questo così detto giudizio peritale? Gli stessi ingegneri del macinato.

Si può immaginare cosa più sconveniente di questa, una enormezza più grande?

A questo modo ogni principio di diritto è distrutto, ogni garanzia è finita. Gli ingegneri governativi sono il Governo stesso; ora, è ammissibile che il Governo abusi del suo potere sino a farsi giustizia con le proprie mani? Valeva meglio fare addirittura una requisizione, così non si sarebbe posta a tortura la coscienza di quei poveri ingegneri.

Perchè tutto questo? Perchè il Governo, essendosi accorto che col procedere rettamente non avrebbe ricavato quel danaro che si era proposto di avere dalla applicazione del contatore, ricorse a quel detestabile espediente e trovò pieghevole l'autorità giudiziaria.

Non dica il ministro che ciò non abbia portato dei danni: citerò due casi speciali.

In Castellammare vi è tra gli altri un grande stabilimento di mulini del signor Acampora. La prima perizia fu fatta per tutti, meno per l'Acampora, ed il giudizio peritale fu equo: fu tenuto conto della forza relativa di tutti i mulini. Rimasto fuori l'Acampora, perchè al primo ingegnere civile nominato dal presidente non fu concesso di terminare il lavoro, dovette subire la seconda perizia degli ingegneri del macinato. Cosa ne seguì? Seguì che la quota stabilita dall'ingegnere del macinato fu tanto diversa da quella assegnata ai mulini vicini dagli ingegneri civili, che il povero Acampora, non potendo sopportare la concorrenza degli altri mulini, dovette chiudere il suo e rassegnarsi a perdere la rendita.

Nel circolo di Torre Annunziata avvenne la stessa cosa.

La perizia degli ingegneri civili ordinata dal presidente del tribunale doveva comprendere anche il grande stabilimento dei signori De Rosa. Il lavoro dovette essere presentato subitamente e gli ingegneri non vi compresero lo stabilimento del De Rosa. Fu ordinato allo stesso modo una nuova perizia, ma questo incarico fu dato agli ingegneri del macinato: quale ne fu la conseguenza? La conseguenza fu questa, che essendo i mulini dei signori De Rosa animati dalla stessa acqua del fiume Sarno, che anima i mulini vi-

cini e quasi contigui, la quota assegnata agli altri mulini fu di tre e quella assegnata ai De Rosa fu di sei, poco più poco meno.

Si aggiunga un'altra gravissima circostanza.

Il signor ministro Sella conosce meglio di me che la forza dei mulini ad acqua dipende dalla maggiore o minore caduta delle acque. Or si è visto nel caso dei signori De Rosa che i loro mulini i quali hanno una caduta per cinque furono tassati a sei centesimi per cento giri, ed alcuni degli altri mulini vicini che pur sono animati dall'istesso volume d'acqua, ma che hanno una caduta per ventidue, sono stati quotati per tre centesimi: salvo sempre il poco di più ed il poco di meno, perchè non ricordo precisamente i centesimi ed i millesimi, ma so che quella è presso a poco la proporzione.

Signor ministro, trovate bello tutto questo? Trovate voi conveniente, dopo questi esempi, che si conceda ai vostri agenti un arbitrio sconfinato nel fissare la quota della tassa?

Un'altra grave considerazione. Per molti individui, proprietari o esercenti il mulino è il principale ed anche l'unico mezzo di sostentamento e di vita; ora, se piacerà ad un vostro agente di fissare una quota impossibile a pagarsi, costoro dovranno chiudere i mulini; avvegnachè non sia possibile esercitare il mulino quando, invece di guadagnare, vi si rifonda. Quando il mulino è chiuso, questa proprietà, questo cespite non produce nulla da sé: ed allora? Allora il proprietario e l'esercente non avranno di che mangiare. Volete voi dare ai vostri impiegati un potere cotanto esorbitante che sia in mano loro di affamare la gente? Non vi pare questo gittare legna sul fuoco?

LOVITO. (*Interrompendo*) Pare che questo articolo puzzi di petrolio.

SORRENTINO. Riprendo la relazione. Da questa relazione io rilevo che abbiamo quasi più d'un terzo dei mulini senza contatore. Ora io vorrei uno schiarimento dall'onorevole ministro; perchè questi mulini stanno senza contatori? Mancano i contatori? Se mancano, potevate benissimo provvedervi; e se non vi avete provveduto, io non so quale giustizia sia questa. In quanto alla perdita che lamentate di sei milioni, questo non ha niente a che fare coll'articolo che si propone, poichè voi dite che il sistema delle consegne e il sistema dei contatori ponendosi a raffronto vi portano una differenza di sei milioni; ma siamo noi che vi impediamo di avere questi sei milioni? Siete voi in colpa se non li avete; perchè non avete applicato i contatori quando sapevate che da questi contatori si doveva ottenere per le finanze un risultato di sei milioni?

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino...

SORRENTINO. Conchiudo subito.

Ieri abbiamo votato l'ordine del giorno della Commissione col quale si è detto che si fosse nominata una Commissione per studiare i modi migliori per po-

ter esigere questa tassa. L'onorevole ministro ha voluto respingere il sistema romano; io non sono pel sistema romano, non so se sia migliore, vorrei meglio studiarlo. Ho visto che il ministro ancora respinse energicamente l'abolizione del contatore, sicchè pare che egli abbia ancora fede in questo ordigno.

Io credo che ci sia modo di evitare questo sistema del contatore e che il vizio di questa tassa dipenda dal suo ibridismo. Essa non è una tassa diretta, non è una tassa di consumo, bisogna che ciò sia chiarito. O che prenda il carattere di una tassa di consumo, o quello di una tassa fondiaria, avremo un sistema semplice e spedito.

Io preferisco il sistema secondo, cioè che prenda la fisionomia di tassa fondiaria.

E perchè si possa raggiungere questo scopo io credo che il contatore dovrebbe essere adoperato diversamente, cioè, non dovrebbe la finanza dello Stato tenere questo istrumento come quello il quale sia il vero misuratore della tassa, ma che serva piuttosto a potere stabilire le quote insieme ad altri elementi e criteri necessari a trovare la verità.

In altri termini, poichè noi abbiamo i mulini posti nella categoria dei fabbricati, sicchè questa tassa imposta sui mulini va di pari passo con quella dei fabbricati (annunzio questa mia idea, raccomandandola alla Commissione), io dico che sarà più sicuramente esatta quando sia ridotta ad una tassa fondiaria, che si esige per ruoli, senza quelle molestie continue, senza avere ad ogni passo l'agente finanziario tra i piedi, che è appunto quello che la rende vessatoria. Non è già, signori, che la tassa debbano pagarla i proprietari de' mulini, che già pagano quella de' fabbricati, ma dovrebbero pagarla sempre i mugnai. Ciò che intendo dire è questo, cioè, che determinata la forza di un mulino col tener conto della caduta delle acque, del vapore o di qualunque altra forza motrice, degli apparecchi della macine e degli esperimenti del contatore, si stabilisca poi quanta quantità di macina quel mulino possa produrre in un giorno, in un mese, in un anno. Stabilito questo si formerebbe il ruolo de' mulini come si fa per i terreni ed i fabbricati, ed allora qualunque persona voglia esercitare quel tale mulino per un mese, due, tre, prenderebbe una patente di esercizio, e pagherebbe la somma corrispondente alla durata dell'esercizio. Così facendo si avrebbe una cosa certa e duratura salvo il caso di qualche rettifica, che sarebbe molto raro quando il lavoro primitivo sia fatto a dovere.

Questo è uno dei mezzi di uscire dall'attuale sistema assurdo, ingiusto e vessatorio; ma ve ne sarebbero altri ancora...

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, mi permetta che io lo chiami alla questione. Venga alla conclusione.

SORRENTINO. Io dunque conchiudo che non posso accettare questo articolo, perchè lo credo pericoloso; mi

sembra che puzzi veramente a cento miglia di petrolio. Quindi voterò l'ordine del giorno che rimanda la deliberazione di questo articolo a dopo la relazione che verrà fatta dalla Commissione d'inchiesta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

BOSELLI, relatore. Chiedo che mi sia riservata la parola dopo la chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo ai voti la chiusura della discussione, colla riserva al relatore di parlare.

(La discussione generale è chiusa.)

Le diverse proposte, le quali si trovano stampate, saranno poi svolte se verranno appoggiate.

Intanto comunico alla Camera un'altra proposta, che è stata presentata dall'onorevole Chiaves, prima che la discussione fosse chiusa, la quale proposta consiste nel sostituire all'articolo della Commissione un altro così concepito:

« Nel caso in cui l'accordo contemplato nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1868, non possa conseguirsi, e l'amministrazione non intenda appaltare la tassa, la stessa amministrazione notificherà al mugnaio la proposta della quota che crede esserle dovuta per ogni cento giri di macina.

« Tale quota sarà esecutiva, salvo che il mugnaio ricorra al giudizio peritale stabilito dall'articolo 3 suddetto entro un mese dalla notificazione di cui nel paragrafo precedente.

« Il ricorso però non verrà ammesso ove non venga preventivamente prestata una cauzione corrispondente a tre mesi della tassa in relazione colla quotaproposta.

« Nel caso in cui il mugnaio sia soccombente, dovrà versare all'erario, oltre le somme arretrate da lui dovute, anche i relativi interessi in ragione del 5 per cento all'anno.

« Dovrà inoltre pagare le spese del giudizio. »

Come la Camera vede, con questa proposta si muta il sistema che informa l'articolo 3, ossia lo modifica, introducendovi la cauzione e facendo pagare le spese al mugnaio, se egli è soccombente.

Darò la parola al relatore, pregandolo anche di esprimere l'avviso della Commissione intorno alle diverse proposte.

BOSELLI, relatore. Permetta la Camera che dagli ampi svolgimenti che diedero ai loro discorsi gli oratori che mi hanno preceduto, i quali hanno solcata tutta quanta l'onda vasta del macinato, io riconduca la discussione nei confini della legge che ora esaminiamo.

Per rendere esatta ragione delle modificazioni che vi proponiamo di introdurre alla legge organica del macinato giova ricordare brevemente quale sia il tenore di questa legge in ordine ai casi cui si vuole ora meglio provvedere.

Secondo l'articolo 3 della legge organica del macinato la determinazione della quota fissa per ogni cento giri di macina può essere seguita da due ordini di giudizi.

Anzitutto l'amministrazione, come ognuno sa, determina, giusta i suoi procedimenti, la quota e la propone al mugnaio, il quale è libero di accettarla o di rifiutarla.

Se l'accetta non avvi motivo di contestazione alcuno, tutto presto finisce e si conchiude la convenzione; ma se il mugnaio respinge la quota proposta dall'amministrazione essa non diventa esecutoria.

L'articolo 3 comprende due casi affatto distinti: quello cioè in cui si applichi per la prima volta il contatore ai mulini, i quali naturalmente fino a quel punto pagarono la tassa in base all'accertamento; e l'altro caso eziandio in cui dopo fatta la convenzione per la riscossione della tassa col sistema del contatore si passi al rinnovamento della convenzione medesima, poichè ciascuna di queste convenzioni dura dodici mesi.

Nel caso primo in cui il contatore si applica ai mulini che pagavano in base all'accertamento, accade che ove il mugnaio rifiuti la quota proposta dall'amministrazione, non essendo questa esecutoria, egli nulla dovrebbe pagare, se l'amministrazione non avesse facoltà di stabilire essa il tempo in cui la tassa debba essere riscossa in base del contatore applicato ad un mulino, facoltà della quale al certo si giova per non riscuotere in questi casi la tassa in base del contatore, benchè applicato, per lasciare le cose nello stato antecedente, continuando cioè a riscuotere la tassa sulla base dell'accertamento.

Ma avvi l'altro caso in cui si tratta di rinnovare le convenzioni pei mulini nei quali già il sistema del contatore è stato in esercizio per uno o più periodi di dodici mesi. In questo caso ove il mugnaio rifiuti la proposta dell'amministrazione, egli nulla paga finchè non si sia fatto luogo agli ulteriori giudizi. E quindi nella successiva applicazione del macinato accadrà questo fatto che tutti quanti i mugnai che rifiuteranno la quota proposta dall'amministrazione nulla dovranno pagare fino a che sia giunto al termine quell'altro giudizio, che segue la determinazione della quota da parte dell'amministrazione. La è questa una grande e singolare immunità che è concessa ai mugnai che rifiutano di accettare la quota proposta dall'amministrazione.

Il rifiuto della quota proposta dall'amministrazione dà luogo al giudizio peritale. Il giudizio peritale s'inizia ricorrendo al presidente del tribunale perchè, secondo la gravità del caso, nomini uno o più periti.

Nel presente stato delle cose, la sola amministrazione ha interesse di promuovere questo giudizio di cui sopporta le spese, sia essa soccombente o vincitrice.

La quota determinata dai periti diventa esecutoria,

e il mugnaio è obbligato a pagarla durante il giudizio del tribunale cui può ancora ricorrere.

Il concetto essenziale della legge ora in discussione consiste in ciò che si farebbe esecutoria anche la quota determinata dall'amministrazione.

La mancanza di una disposizione legislativa che abbia questo scopo genera i più gravi inconvenienti, come già ieri accennava l'onorevole ministro per le finanze.

Questi inconvenienti riguardano in parte il pubblico erario, ma in più gran parte ancora riguardano l'industria privata che ne è ingiustamente perturbata. Da essi derivano le più condannevoli sperequazioni, per guisa che la questione di cui ci occupiamo, meglio che una questione di finanza, è una questione, oso dire, di pubblica moralità. Invero che cosa accade? Generalmente quando i cattivi esempi e i perniciosi effetti di una riprovevole concorrenza non si sono ancora manifestati, un gran numero di mugnai accetta la quota proposta dall'amministrazione, e contro di esso stanno, in assai minor numero, quelli che rifiutarono questa quota.

Il mugnaio può essere tratto a rifiutare la quota proposta dall'amministrazione da un apprezzamento sincero che egli faccia sul lavoro del proprio mulino, e perchè creda che veramente l'amministrazione l'abbia aggravato con una quota soverchia. Ma nella maggior parte dei casi non avviene così, avviene invece che il mugnaio è mosso da ben altro motivo. Nulla egli perde se ricorre al giudizio dei periti, poichè non anticipa alcuna spesa, e per lo meno, come diceva ieri l'onorevole ministro delle finanze, serba presso di sé il denaro fino al compimento del giudizio dei periti.

Oltre ciò il mugnaio può essere spinto da un motivo peggiore, da un calcolo riprovevole a rifiutare la quota dell'amministrazione. Egli sa che intorno a lui ci sono molti altri mugnai che in buona fede hanno accettata la quota proposta dall'amministrazione e che si trovano necessariamente costretti a pagare la tassa in base di essa. Non dimentichiamo che coloro che hanno respinto questa quota, poco o nulla sono obbligati a pagare. E noti bene la Camera, che questo non pagar nulla si verificherà nella maggior parte dei casi; per l'avvenire si verificherà pressochè in tutte le rinnovazioni delle convenzioni.

Se adunque ci troviamo davanti a mugnai i quali sanno che, rifiutando la quota dell'amministrazione, non pagheranno nulla, e vicino ai quali sono degli altri mugnai i quali hanno accettata la quota dell'amministrazione e debbono pagare, non possiamo non riconoscere che l'attuale legge stabilisce una sperequazione, stabilisce un monopolio incredibile, un monopolio immorale a beneficio di quei mugnai i quali respingono la quota proposta dall'amministrazione. Essi fanno la concorrenza agli altri più onesti o meno abili con armi sicure, fornite ad essi

dalla legge stessa che governa il macinato. Essi possono abbassare il prezzo della macinazione di fronte agli altri mugnai cui è interdetto dall'applicazione del contatore di poter resistere contro questa nuova forma di concorrenza privilegiata a danno dei privati e a danno del fisco. Di qui specialmente, lo creda la Camera, di qui specialmente derivano quelle tanto lamentate sperequazioni che rendono odioso questo balzello già per sè poco simpatico. Invero, se da noi si esaminasse bene a fondo tutta la storia dei clamori che il macinato ha sollevato, noi apprenderemo come questa storia si riassume principalmente nei cattivi effetti delle sperequazioni.

Or bene, l'attuale legislazione che noi vogliamo correggere pare destinata a perpetuare queste sperequazioni. O se le farà sparire, le farà sparire a danno dell'erario. Le sperequazioni spariranno quando tutti questi mugnai avranno appreso il modo d'ingannare la legge.

Che cosa potrà accadere finite le prime convenzioni? Accadrà che pochissimi mugnai accetteranno la proposta dell'amministrazione. Anche i più onesti e tutti coloro che la riconosceranno giusta la dovranno ad ogni modo respingere per necessità di difesa, per tutelare la propria industria. Qualunque accorto consigliere suggerirà sempre al mugnaio di respingere la quota proposta dall'amministrazione, sia pur anche giusta, perchè l'accettazione di questa quota, mentre altri possono temerariamente, impunemente rigettarla, conduce il mugnaio di buona fede in una condizione troppo disuguale a quella degli altri meno onesti o più diffidenti, troppo pericolosa e rovinosa.

Rimossi gli ostacoli che crea la legge attuale al corso naturale delle cose, diminuirà sempre più il numero dei mugnai dai quali sia respinta la quota dell'amministrazione.

A mano a mano che si progredisce nella determinazione di queste quote, si determinano meglio; mano a mano che si progredisce nell'applicazione dei contatori, il mugnaio stesso comincia a capir meglio taluni rapporti che a primo aspetto gli riescono inesplicabili, sicchè, nell'incertezza e nel primo malcontento, si appiglia al partito, che gli pare più sicuro, di respingere la quota proposta dall'amministrazione. Ma se il corso naturale dei fatti condurrebbe a far sì che mano a mano scemino i reclami dei mugnai, si svolge d'altra parte una corrente artificiale che parte dalla legge stessa ora in vigore, e sopprime il beneficio che si otterrebbe col graduale progresso dell'applicazione dei contatori alla riscossione della tassa del macinato.

La quale applicazione poi, finchè non si muti il sistema ora in vigore, è desiderabile che proceda colla maggior estensione possibile.

Io capisco che si vagheggino altri sistemi; non ho oggi nè il mandato nè il desiderio di discorrerne; ma sembra certo che, nel presente stato di cose, tra il si-

stema degli accertamenti ed il sistema del contatore, sia unanime il desiderio che il sistema del contatore debba avere la preferenza.

Or bene, la disposizione di legge che noi vogliamo surrogare con altra più completa ed opportuna, osta all'applicazione del contatore. Osta perchè si sospende l'applicazione del contatore in tutti quei mulini nei quali è respinta la quota proposta dall'amministrazione, ed osta eziandio perchè ritarda l'applicazione del contatore ad intiere zone.

L'amministrazione segue savie norme e prudenti nell'applicazione del contatore. Appunto perchè essa sa che i più cattivi effetti di questa imposta derivano specialmente dalle sperequazioni, non applica il contatore così separatamente in scarso numero di mulini di determinate zone, ma l'applica per zone intiere in modo da non dar luogo a sperequazioni, a concorrenze disastrose per gli uni, troppo vantaggiose per altri, dannose sempre all'erario, ingiuste ed inopportune per tutti.

Mantenendo il disposto ora vigente noi mettiamo l'amministrazione nella necessità di ritardare l'applicazione del contatore, noi costringiamo l'amministrazione a consultare la tabella delle quote respinte nelle diverse provincie, per conchiuderne che in queste provincie ove ha già il danno di avere delle quote respinte, deve ancora, per il bene dell'industria, per non turbare l'ordine pubblico, subire quest'altro danno di ritardare l'applicazione del contatore.

Senonchè io ho sentito ripetere che la determinazione della quota da parte dell'amministrazione è fatta in tal modo che non porge alcun serio fondamento per qualsiasi disposto di legge, e specialmente per un disposto di legge che venga a rendere più efficaci quelli già esistenti.

Il concetto primo del macinato, permetta la Camera che lo ricordi, quale appare da quei dottissimi studi cui è congiunto non solo il nome dell'onorevole ministro delle finanze, ma quello eziandio di uno dei più illustri economisti del nostro paese, del mio caro e riverito maestro l'onorevole Ferrara, il concetto primo del macinato tendeva alla determinazione della tassa sulla base della quantità del moto, sicchè i giri del contatore dovevano, senza più, bastare a questa determinazione.

Secondo quel sistema, l'applicazione della tassa sarebbe per fermo stata assai più semplice; si trattava di applicare il contatore, di mantenerlo al suo posto ed osservare i giri, e tutto era finito. Ma il Parlamento non volle entrare in quell'ordine d'idee, perchè si è preoccupato delle gravi conseguenze che ne sarebbero scaturite relativamente all'industria.

Quel sistema non poteva applicarsi senza trarre dietro di sè una grande trasformazione dell'industria della macinazione. Ma è parso che esistessero certe condizioni particolari, come quelle della forza motrice,

che avrebbero potuto rendere quest'industria un privilegio, un monopolio di talune regioni della nostra penisola, e fu perciò abbandonato. Ma abbandonato quel sistema, ed accogliendo l'altro ora in vigore, è naturale che si sono accettati ad un tempo tutti gli inconvenienti da esso inseparabili.

Pur troppo io credo che, come accennò l'onorevole ministro delle finanze nella sua relazione del 1865, si tratta di un sistema che non è possibile raggiunga il suo vero oggetto, se non dopo un periodo di studi e di osservazioni molteplici, continuati e ripetuti. E poichè si volle venire direttamente ad esso senza l'applicazione preparatoria di un sistema più semplice, ma che si ritenne meno giusto, conviene ora, nell'apprezzare l'andamento di questa tassa, non dimenticare mai il periodo in cui ci troviamo, le prime conseguenze del sistema che si è preferito e che non si può bene giudicare finchè non abbia ricevuto il suo completo e naturale esequimento.

Questa considerazione si annette direttamente a quell'altro ordine di idee, che sono professate da coloro cui sembra che la tassa sul macinato frutti oggidì così scarsamente, che siavi necessità ed urgenza di riformarne l'ordinamento. Questi rilievi sarebbero veri ed opportuni se non esistessero tutte le inevitabili difficoltà che s'incontrano nell'applicazione del sistema di cui parliamo; e cessano ad ogni modo di essere veri ed opportuni quando si vogliono trarre dal confronto con altri sistemi, i quali, avendo per sè, se non altro la tradizione secolare, ci presentano quel fatto che ci presentano tutte le imposte, qualunque esse siano, che aumentano di potenza e di produttività, in ragione del tempo della loro esistenza.

Ma l'osservazione ora fatta, non è inutile neanco per l'oggetto del mio ragionamento, imperciocchè mi conduce a dire alla Camera come la determinazione della quota fissa sia fatta necessariamente con criteri che giovano al mugnaio, con una larghezza in di lui favore che non può essere contestata.

Questa determinazione della quota fissa, appunto per le difficoltà che si debbono superare per determinarla con esattezza, di regola generale è fatta in modo da liquidare (ripeto una frase che sta in una delle relazioni ufficiali sulla tassa del macinato), da liquidare le difficoltà dell'operazione per la massima parte a danno dell'erario. Ma se si liquida questo tempo di esperimento a danno dell'erario, evidentemente siamo ben lontani dal trovarci dirimpetto a determinazioni di quote, per le quali possa introdursi un sistema di vessazioni o per il mugnaio o per i contribuenti.

Rammento anche quest'altro fatto, che la quota fissa va continuamente aumentando, senza che la maggior parte de' mugnai ne sollevi reclamo. Ora, se la prima determinazione della quota fosse vessatoria, anzi se rappresentasse tutta la produttività del mu-

lino, sarebbe impossibile questo aumento continuo della prima quota.

Anche questo fatto conferma ciò che si verifica sotto i nostri occhi, ed è provato dalle statistiche, cioè: che la determinazione della quota fissa, è sempre inferiore al vero, del 50 per cento.

Un'altra specie di obiezioni si esprime in due diversi modi, ma procede da uno stesso concetto. Avvi chi dice che tutto il di più che si carica al mugnaio ricade direttamente sui contribuenti e ne aggrava la condizione, ed altri invece affermano che, siccome il mugnaio già riscuote dai contribuenti tutta la tassa, nulla può aggiungere ai suoi proventi ed è costretto a pagare più di quanto riceva. Ambedue queste asserzioni poggiano sull'opinione che il mugnaio riscuota oggidì esattamente dai contribuenti tutta la tassa.

Ma, salvo casi eccezionali, non è conforme al vero che il mugnaio riscuota dal contribuente l'intera tassa. Evidentemente, nell'attuale condizione di cose, vi ha un margine tra ciò che il contribuente dovrebbe pagare e ciò che paga, vi ha un margine che determina una concorrenza legittima tra mugnaio e mugnaio, e che l'amministrazione stessa nelle sue determinazioni procura che non sparisca di un tratto, in un intento di ordine pubblico e per rendere più agevole e più profittevole in seguito l'assetto della tassa.

Io credo che questo fatto, e lo credo in seguito ad autorevoli giudizi che ho raccolti a cotale riguardo, che questo beneficio che ridonda anche ai contribuenti da una mite applicazione delle quote del macinato risulta dall'intervento dei prodotti dei grandi mulini nel mercato. Di fronte al mulino il quale macina per conto dei privati, abbiamo i grandi mulini i quali esercitano come speculazione l'industria del macinare.

Ora, certamente questi mulini caricano sul prezzo delle farine l'ammontare della tassa di macinazione; e siccome questa tassa non corrisponde a tutto quello che dovrebbe essere, quel tal beneficio che ricavano sulla differenza tra ciò che pagano all'erario, e ciò che dovrebbero riscuotere pel vero ammontare della tassa di macinazione, lo traducono in diminuzione del prezzo delle farine.

Allora si produce questo fatto economico che i prezzi nel mercato sono determinati dalla farina macinata dai grandi mulini. I privati veggono ciò che costa la farina che offrono sul mercato i grandi mulini, e la comprano, tralasciando di far macinare il proprio grano, quando il prezzo della macinazione è caricato da tutto l'aggravio della tassa a tenore di legge, o in modo che sia attribuito al solo mugnaio il beneficio di ciò che egli paga di meno all'erario al confronto di quanto sarebbe rigorosamente dovuto. O altrimenti, accade che il mugnaio per non veder deserto il proprio mulino abbassa il prezzo della macinazione e in qualche modo divide coll'accorrente quel tanto

di meno che egli paga per la mite applicazione dell'imposta.

Io ho inteso dire eziandio che l'articolo di legge che noi proponiamo, avrà per effetto di dare il povero mugnaio in preda agli agenti finanziari.

Osservo che io non intendo di dare alcun odioso significato a queste parole di agente finanziario, come non do alcun significato odioso a qualsiasi servizio destinato a tutelare l'ordine pubblico ed a fare eseguire le leggi.

Io comprendo che ci sono dei grandi ordinamenti di pubblica sicurezza e di pubblica finanza, in virtù dei quali vivono gli Stati, e si compiono i progressi sociali. E quando penso che l'agente di finanza mi rappresenta al postutto uno degli istrumenti, mercè cui il mio paese può attingere i mezzi e le forze per produrre le più grandi e sublimi cose, io, in verità, dico a me stesso e sento che egli è un ufficiale pubblico che non solo merita rispetto, ma deve anche ottenere fiducia. (Bene! a destra) Quindi, per me, le parole *agente di finanza* non hanno nulla di odioso.

Ma qui io non mi trovo davanti ad un agente di finanza, ma mi trovo davanti ad ufficiali tecnici ben più competenti, quanto all'oggetto di cui parliamo, del personale puramente finanziario.

Essi sono scelti ottimamente in un modo che merita, benchè tutti lo sappiano, di essere segnalato alla Camera ed al paese. Tutte le volte che io mi trovo davanti ad un ordinamento del Governo, il quale mira a chiamare negli uffici pubblici persone dotate di studi, e che offrono delle garanzie di onestà e di capacità, io ringrazio di ciò il Governo, e credo bene che dalla tribuna parlamentare si pronuncino delle parole dirette ad incoraggiare queste persone, dirette ad assicurarle che compiono un mandato, la cui utilità è riconosciuta dalla nazione.

Gl'ingegneri, cui è affidato il servizio tecnico del macinato, non debbono aver ancora compiuti i 30 anni, ed è anche questa una condizione che vale a dimostrare come non siano agenti che abbiano l'abitudine delle vessazioni fiscali. Questi giovani ingegneri debbono avere compiuti gli studi teorici e pratici di matematica, ed avere conseguiti i loro diplomi in quelle scuole di applicazione che, senza far torto a nessun ordine d'insegnamenti del nostro paese, sono probabilmente gli istituti migliori della istruzione pubblica in Italia.

Questi ingegneri, adunque, mi si conceda di dirlo, e non credo di dire una cosa soverchiamente poetica, più che ad eseguire un'operazione fiscale, mirano a compiere un ufficio d'indole scientifica con l'amore e l'indipendenza con cui si proseguono gli studi e le applicazioni della scienza.

Io non posso immaginare che questi giovani che escono pur ora dai primi istituti scientifici del nostro paese, corredati di ottimi studi, che escono pieni di buone intenzioni, si spandano nel paese per opprimere,

per torturare i mugnai ed i contribuenti. Io sono persuaso che nell'opera loro c'è per tutti maggiore garanzia che in quella di qualsiasi perito. Essi attendono allo studio di problemi, la cui soluzione sarà un bene, non solo per la finanza e la tassa del macinato, ma anche per l'industria della macinazione e per molte altre utili applicazioni.

Oltre la garanzia della scelta delle persone vi è anche la garanzia del modo con cui queste persone procedono.

Io ho inteso dire che la quota dell'amministrazione si determina male, che mancano i coefficienti finanziari, industriali e che so io.

Io confesso la mia ignoranza al riguardo, e non potrei entrare in una discussione di meccanica, ma mi fermo alla parte esteriore dell'operazione, ed essa mi basta perchè io possa dedurre che si tratta di una operazione tale, che rade volte se ne compiono di ugualmente sicure e diligenti in ciò che concerne l'attuazione di pubblici servizi o la tutela di private ragioni.

Certamente che la determinazione della quota fissa è cosa molto grave e irta di difficoltà.

Si è cominciato a provvedere ad essa con un regolamento, se non erro, del 1868, mercè un sistema il quale non è bastevolmente riescito. Questo sistema prescriveva che la determinazione della quota fissa si facesse mulino per mulino, in seguito a determinati esperimenti.

E siccome questi esperimenti non sono sempre concludenti quando si riguardano isolatamente, ne nascevano quelle molte sperequazioni che si sono verificate appunto nella prima determinazione della quota fissa.

Ma ora un regolamento dello scorso anno provvede a questo riguardo in modo che mi sembra sia degno d'encomio per l'amministrazione del macinato. La quale, mi si permetta dirlo di passaggio, per ciò che riguarda la legislazione del macinato, ha bene adempito al compito suo; poichè trovo una serie di disposizioni, sia per l'ordinamento del personale tecnico ed amministrativo, sia per la determinazione delle quote; sia pel sistema di riscossione, sia per l'accertamento delle contravvenzioni che forma un complesso di provvidenze tributarie assai bene concepite e coordinate.

Detto ciò di passaggio, torniamo alla determinazione della quota.

Ieri l'onorevole Lancia di Brolo ci diceva: ma badate, voi sciogliete soltanto dei quesiti scientifici: qui si tratta invece di fare eziandio degli apprezzamenti locali. I vostri ingegneri saranno dottissimi, ma non potranno rendersi conto delle speciali condizioni delle località, di quegli aggiunti di fatto che molte volte variano i risultati delle esperienze teoretiche.

Ma i criteri, secondo i quali procedono gli ingegneri nella determinazione di queste quote, s'informano al

contrario perfettamente al doppio ordine di considerazioni che l'onorevole Lancia di Brolo accennava.

La determinazione delle quote si fa, non più individualmente, a così dire, mulino per mulino, ma con un metodo di perequazione.

Sta a capo la perequazione regionale; sotto la perequazione regionale c'è la perequazione delle provincie; sotto la perequazione delle provincie c'è la perequazione dei mulini d'una data agenzia. Invece di regolare la quota mulino per mulino, si regola secondo determinate classi di mulini. Ed in questo vedete una garanzia grandissima che ci conduce ad evitare in massima parte i danni delle sperequazioni.

Per procedere a questa perequazione (mi dilungo soverchiamente, e ne chiedo scusa alla Camera; ma siccome si tratta proprio di dare esecuzione a questa quota fissa determinata dall'amministrazione, è bene di sapere come è determinata, è bene di sapere che non è cosa che viene da un puro capriccio del fisco, che è qualche cosa che presenta in sè vere condizioni di garanzia); per procedere adunque a questa perequazione, ciascun ingegnere provinciale esamina mulino per mulino, facendo delle osservazioni accuratissime, dei confronti con altri mulini, una specie di inchiesta per ciascun mulino, ed anche, se occorre, degli esperimenti diretti. (*Interruzione del deputato Plutino Agostino*)

Non so se queste operazioni non si facciano in talune provincie; ma, se non si fanno, peggio per i cittadini che abitano quelle provincie, i quali non ricorrono al Governo dicendo: i vostri ingegneri non adempiono i precetti del regolamento. Per me vi assicuro che non permetterei che venisse sotto i miei occhi posta in non cale una serie di precetti intesi a conseguire scopo così equo ed importante. L'ingegnere, dopo questo primo stadio di operazioni; deve concertarsi cogli ingegneri delle provincie limitrofe, affine di fare il primo grado di perequazione tra i diversi mulini di un'agenzia. Proceede quindi alla perequazione tra i mulini delle varie agenzie della sua provincia, ed in seguito manda il suo lavoro alla direzione regionale, la quale fa un'altra perequazione; e qui comprendete che il limite delle perequazioni necessarie è finito, poichè la perequazione in fatto di macinazione non può essere che una perequazione regionale, appunto per quella diversità nella qualità, nella potenza degli apparecchi e nei modi e nelle condizioni della macinazione che esistono nelle diverse contrade.

Dopo tutti questi procedimenti e tutte queste garanzie nella determinazione delle quote, a che opporre diffidenza ed ostacoli contro la proposta che noi vi raccomandiamo?

Nè questa, in realtà, mette il mugnaio in condizione più grave di quella in cui si trova col sistema degli accertamenti, poichè in esso, spirato un dato tempo, siano o no stati esaminati e giudicati tutti i ri-

corsi prodotti dal mugnaio, la quota contro cui egli è ricorso è resa senza più esecutoria.

Passando omai ai diversi ordini del giorno ed emendamenti che furono proposti, la Commissione si trova anzitutto d'innanzi alcuni ordini del giorno i quali propongono la questione sospensiva.

Secondo la Commissione del bilancio, questa questione sospensiva non ha alcuna ragione di essere; essa recherebbe un grandissimo danno: essa sarebbe atto imprudente.

Non ha motivo di essere. L'unico motivo per sostenerla si potrebbe trarre fallacemente dalla votazione colla quale ieri la Camera ha stabilito di nominare una Commissione per fare gli studi sulle riforme che possono occorrere in ordine all'imposta sul macinato.

Ma evidentemente l'ordine del giorno votato ieri non esclude l'approvazione del progetto di legge che ora stiamo discutendo, essendosi appunto prescelto quell'ordine del giorno nell'intento di non pregiudicare cosa alcuna.

Ora, badi la Camera, che si pregiudicherebbe assai la posizione dando all'ordine del giorno di ieri un significato che esso non ha, quando in conseguenza di esso si volesse venire a respingere la legge di cui oggi si tratta. Colla reiezione di questa legge la Camera verrebbe a dire che nel suo concetto e nel suo divisamento la esazione della tassa del macinato, per mezzo del contatore, è già come condannata. Sarebbe un modo di pregiudicare la questione al rovescio, un modo indiretto e tortuoso per sciogliere oggi la questione che non si è voluta sciogliere ieri, e pel cui scioglimento si sentì il bisogno di procedere a nuovi studi, di raccogliere nuovi lumi.

La legge di cui ora si tratta è destinata a colmare una lacuna in una legge esistente; ma colmare una lacuna in una legge esistente, non vuol dir altro se non che noi non vogliamo senza più abolire la legge.

Se la Camera accettasse la questione sospensiva, verrebbe moralmente ad abrogare la legge sul macinato, e l'abrogerebbe nel peggiore de' modi, dicendo agli agenti che l'hanno a riscuotere, ed ai contribuenti che l'hanno a pagare: badate che contro questa tassa il Parlamento ha diffidenze e inquietudini, che già ha e segue un concetto ostile alla legge che oggi la governa.

Non si tratta qui di far nulla di nuovo, non si aumenta alcuna tassa; nè si dà origine a vessazioni; solamente si accolgono i suggerimenti forniti dall'esperienza, affinchè la legge non sia inefficace ed incompleta, e perchè venga posto ed assicurato nelle mani dell'amministrazione un necessario strumento per esigere la tassa ed eseguire la legge. Se noi ora neghiamo questo mezzo, non solo noi riconosciamo, sanzioniamo, moltiplichiamo tutti gli inconvenienti fin qui lamentati, ma rendiamo impossibile alla Commissione che dobbiamo nominare per gli studi relativi al macinato, di giudicare adeguatamente della questione, poichè

noi vietiamo che l'esperimento del sistema attuale si faccia in tutte le sue necessarie condizioni.

Vogliamo principalmente quelli fra voi, onorevoli colleghi, i quali credono che l'attuale legislazione sul macinato debba essere riformata, vogliono bene considerare come tutti coloro che sostengono il sistema ora in vigore, ove la presente legge non fosse approvata e la Commissione creata dalla Camera venisse a concludere che vi sono delle radicali riforme da accettare, venisse a dire che l'attuale sistema è assolutamente inefficace; tutti i sostenitori, dico, di questo sistema, potrebbero invece asserire che esso è, ed apparve e fu giudicato inefficace unicamente perchè non si sono stabiliti i mezzi per renderlo forte ed intero, perchè la Camera l'ha, con un voto prematuro, disfatto ed annullato. (Benissimo! a destra)

Se volete che dall'esperimento si possano dedurre conseguenze che abbiano valore, lasciatelo compiere come si conviene.

Debbo ora toccare brevemente dei vari emendamenti che furono proposti.

L'emendamento proposto dall'onorevole Lancia di Brolo stabilisce che sia esecutiva la quota determinata dall'amministrazione solamente per cinque sestimi.

Siccome l'ora incalza ed ho parlato troppo a lungo, non andrò ricercando per quale ordine di calcoli e d'idee l'onorevole Lancia di Brolo sia pervenuto a questa proposta.

Mi permetterò solo di dirgli che la medesima non può essere accolta dalla Commissione generale del bilancio per tre principali motivi. In primo luogo, perchè essa equivarrebbe alla diminuzione di un sesto sulla tariffa del macinato, poichè tutti quanti i mugnai comincierebbero a profittare di questo vantaggio, e per lo meno ritarderebbero sempre il pagamento d'un sesto. In secondo luogo, questa proposta non gioverebbe a porre riparo agl'inconvenienti che si vogliono evitare.

Non è in fatto possibile procedere per via di medie in una questione di questo genere. Potrebbe darsi il caso che questo beneficio fosse accordato dove non fosse opportuno, e il sesto in certi casi potrebbe essere troppo, in certi altri troppo poco e così non si farebbe che continuare nel sistema di sperequazione. Nè bisogna dimenticare che pur troppo gli ufficiali dell'amministrazione avrebbero un mezzo assai facile, un mezzo cui loro malgrado dovrebbero appigliarsi, per ovviare ai cattivi effetti di una siffatta disposizione di legge: essi potrebbero sempre accrescere di un sesto la quota che avrebbero proposta astrazione fatta da questa nuova disposizione.

Un altro ordine di disegni è involto negli emendamenti proposti dall'onorevole Araldi.

L'onorevole Araldi con vari articoli di aggiunta alla legge che noi proponiamo, mira in sostanza d'applicare contemporaneamente il sistema che, omai chiamasi, romano e il sistema del contatore.

A noi pare che le proposte dell'onorevole Araldi meritino particolare considerazione, ma che debbano essere rimandate a quella Commissione la quale ha il compito di fare degli studi generali su questa materia.

Solamente come apprezzamento, quasi a dire, pregiudiziale, non parrebbe alla Commissione del bilancio, conveniente di cominciare coll'introdurre ora questo doppio sistema, col quale si verrebbero ad applicare due mezzi di esazione e si colpirebbe sempre il mugnaio con quello che risulterebbe più gravoso per lui.

L'onorevole Araldi poi propone un altro emendamento, giusta il quale il sistema della restituzione in una sola volta al mugnaio delle somme da lui pagate, oltre quelle cui risulti tenuto, sarebbe surrogato da un sistema di compensazione.

In verità questo sistema presenterebbe per se stesso dei grandi vantaggi, imperocchè è innegabile che accadono lunghi ritardi nei pagamenti dell'amministrazione, e quindi metterebbe il mugnaio in grado di essere sollecitamente pagato, mentre scemerebbe anche nell'amministrazione l'aggravio di soddisfare all'interesse del dieci per cento. Ma questa proposta dell'onorevole Araldi trova ostacolo nel disposto preciso della legge di contabilità, e più ancora in uno dei principii informativi di essa, in uno di quei principii, che dobbiamo più gelosamente custodire, perchè è uno dei pregi suoi caratteristici.

Cotale principio segna un progresso della nostra legislazione finanziaria al paragone di quella degli altri Stati, e perfino al paragone dello stesso sistema inglese. E questo principio generale della nostra legge di contabilità, prescrive che nulla possa uscire dalle casse dello Stato, senza essere direttamente spiccato da un determinato titolo di spesa del bilancio passivo, nulla entrarvi senza andare direttamente compreso in un determinato titolo di entrata del bilancio attivo.

Di più noi, oltre al trasgredire queste norme generali, verremmo ad introdurre una confusione un'intera anarchia nelle contabilità degli esattori, i quali si troverebbero grandemente imbarazzati in queste compensazioni; compensazioni che per una parte porterebbero a danno dell'erario un prolungamento di interessi, a cui esso non deve soggiacere, e per l'altra potrebbero essere inapplicabili in tutti quei casi in cui il mugnaio non continuasse più nell'esercizio della sua industria dopo che avesse pagato un soprappiù all'amministrazione.

Dopo tutti questi ordini del giorno e questi emendamenti, rimane ancora l'articolo or ora presentato dall'onorevole Chiaves per surrogare quello della Commissione generale del bilancio.

L'articolo dell'onorevole Chiaves stabilisce un sistema degno di considerazione e tale da poter essere per avventura sostituito a quello proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero. La Commissione del bilancio non ha avuto ancora tempo di bene

esaminarlo. Esso al certo scema in qualche modo i mezzi di difesa del mugnaio e lo mette in più ardua e meno favorita condizione.

Ma può essere di più facile applicazione ed assumere presso taluni un aspetto per cui venga più facilmente approvato.

La Commissione del bilancio, benchè per conto suo sia molto preoccupata dell'interesse e della tutela dei mugnai, e specialmente dei piccoli mugnai, deve limitarsi in questo momento a seguire la Camera nella preferenza che sia per dare o all'articolo come era proposto dalla Commissione stessa o a quello testè redatto dall'onorevole Chiaves. Il quale emendamento sostanzialmente consiste nel surrogare il sistema della cauzione al sistema proposto dalla Commissione.

La Commissione insiste nel raccomandare alla Camera di non accogliere la questione sospensiva e di approvare sostanzialmente questo disegno di legge, inteso a porre fine ad illeciti guadagni di privati e ad ingiusta iattura del pubblico erario. Con esso non si offende alcun diritto dei contribuenti e si mira invece a far scomparire quei fatti che oggi hanno fondamento e difesa nella legge ed impediscono la perequazione dell'imposta del macinato. Più che di un provvedimento di finanza, si tratta di un provvedimento di pubblica moralità. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ora verremo allo svolgimento delle diverse proposte.

Come la Camera può ben rilevare, meno quelle degli onorevoli Lancia di Brolo ed Araldi, esse non racchiudono che un solo concetto, quello della sospensione della votazione su questo progetto di legge insino a che la Commissione che la Camera ha determinato ieri di nominare, abbia riferito intorno alla questione; dunque pare a me che convenga, anzichè udire tanti oratori a ripetersi su questo argomento, che uno solo dei proponenti svolga l'unico concetto che si racchiude in questi ordini del giorno, e allora darei la parola all'onorevole Alli-Maccarani, o all'onorevole Tocci, o all'onorevole Paternostro Paolo, o all'onorevole Minucci; perchè mi pare, dico, che basti lo svolgimento fatto da uno solo dei proponenti.

L'onorevole Alli-Maccarani è presente?

ALLI-MACCARANI. Sì.

PATERNOSTRO PAOLO. Chiedo di parlare sulla proposta fatta dal signor presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO PAOLO. Se gli onorevoli deputati che hanno presentato la mozione sospensiva accettano la proposta dell'onorevole presidente, a risparmio di tempo l'accetterei anch'io, persuaso che l'onorevole Alli-Maccarani o chiunque svolga la questione sospensiva, presenterà delle ragioni migliori di quelle che io possa esporre.

Però se gli altri non consentono a questa proposta, è naturale che anch'io mi riservi la parola. È in que-

sto senso che accetto la proposta dell'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Certamente, ogni ordine del giorno ha diritto di essere svolto.

Ma io aveva fatto questa proposta per guadagnare tempo, parendomi cosa che potesse essere gradita alla Camera.

PATERNOSTRO PAOLO. Se gli altri proponenti l'accettano, l'accetto anche io. La prego d'interrogarli.

PRESIDENTE. Onorevoli Tocci ed Englen accettano?

TOCCI. Accetto volentieri e rinunzio alla parola, riservandomi solo di fare una interrogazione all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Le riserverò la parola per l'interrogazione.

Onorevoli, Minucci, Fossombroni, Guarini, Marazio, Cordova e Interlandi accettano essi pure?

MINUCCI. Accetto e mi riservo solo la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. In tal caso la parola spetta all'onorevole Alli-Maccarani, per svolgere la sua proposta colla quale chiede che sia sospeso il presente progetto fino alla presentazione del lavoro della Commissione che si è deliberato ieri di nominare.

ALLI-MACCARANI. I sottoscrittori dell'ordine del giorno di sospensione ritengono così ragionevole la loro proposta, che solo che mi accordiate pochi minuti di attenzione sono essi meco convinti che possa esserne dimostrata la ragionevolezza.

Bisogna ricordarsi come ed a che punto fu presentato l'ordine del giorno che ieri, accolto dalla Commissione per la legge dei provvedimenti finanziari, venne poi votato da tutta la Camera.

Per oltre dieci adunanze, oratori di tutte le parti della Camera, sorti a parlare di questioni finanziarie, hanno dovuto unanimi e con mirabile concordia rilevare come la gravosissima tassa del macinato, questa tassa che ha l'enorme difetto di riversarsi maggiormente sulle classi più indigenti della società nostra, abbia, fra i molti, presentato l'inconveniente di portare al contribuente un onere grave, mentre non somministra all'erario se non che un tenue risultato.

Tutti gli oratori, o signori, hanno dovuto lamentare, per esperienza propria e per sicure notizie avute dai loro amici, che il contatore produce l'effetto doloroso di depauperare alcuni esercenti di mulini a svantaggio di altri, men di quelli capaci di dolosi artifici, inquantochè col contatore non si raggiunge mai quella pariforme determinazione di quota che sarebbe necessaria affinchè ciascun esercente dell'arte mulinaria possa con egual condizione trattare i suoi clienti.

Molti avrebbero voluto sostenere, come ben risultava dalle loro orazioni, che, quando non fosse possibile di togliere la fatale imposta sul macinato, almeno si dovesse sopprimere il sistema del contatore, ed ab-

bandonare del pari l'idea di ogni altro sistema meccanico, per sostituirvi alcuno degli altri sistemi di percezione altra volta praticati nelle provincie italiane, i quali, sebbene siano gravosi e vessatorii, peraltro offrono almeno il vantaggio che, quando il contribuente paga, l'erario incassa, e le finanze pubbliche rimangono sollevate.

Tutte queste opinioni e tutti questi concetti rimasero acquietati, e vennero a concordia allorchè fu detto trattarsi di questione grave, di questione di un interesse troppo generale per il popolo, e d'altronde troppo vitale per le finanze, per cui si possa risolvere immediatamente. E fu proposto, giustamente ed opportunamente proposto, che, anzichè oggi prendere una determinazione che sopprimesse l'attuale sistema della percezione mediante il contatore, si dovesse invece nominare nel seno della Camera una Commissione la quale in breve termine, esaminando il sistema di percezione della tassa, quale è ora applicata nella maggior parte delle provincie italiane, esaminando pure gli altri sistemi che potrebbero per l'esazione stessa applicarsi, e confrontando questi sistemi con quello che è attualmente in esercizio nella provincia romana, facesse una ponderata e seria proposizione, di cui, con maggiore maturità di consiglio, si occuperebbe il Parlamento nella futura Sessione invernale.

Quest'ordine del giorno fu accolto, e nell'accoglierlo noi tutti, o signori, venimmo in sostanza a dire che, prima di apportare una qualunque innovazione, è prudente consiglio quello di darsi a studiare questa materia scabrosa ed importantissima.

CORBETTA. Che innovazione? È una lacuna che si riempie.

ALLI-MACCARANI. Riempite una lacuna e probabilmente scavate un lago. Ciò stabilito con quell'ordine del giorno, sembra assolutamente peccare d'incongruenza, che in questo momento, quando gli studi sono ordinati ma non per anco incominciati, si venga a votare una legge, la quale porta nel sistema di percezione un rinnovamento assai rilevante. È inutile illudersi, mediante il sistema che verrebbe ad essere accolto, con l'articolo unico che compone la legge in discussione, nientemeno che si dà facoltà agli agenti del Governo di introdursi negli opifici mulinari e dettare legge agli esercenti in modo assoluto, temporariamente almeno, ed irrevocabile. Avevamo l'articolo 3 della legge organica, il quale applicava un sistema appoggiato sui principii della concorrenza delle volontà, poichè tra i mugnai e gli agenti si tentava di venire agli accordi per una quota determinata. Quando questi accordi non fossero raggiunti, il mugnaio seguitava a funzionare nel suo mulino; si ricorreva ai periti, e questi risolvevano giudiziariamente la divergenza; si procedeva insomma come si procede in tutte le libere contrattazioni. Oggi invece, alla riunione delle volontà dell'esercente e dell'agente fiscale si sostituisce la volontà unica del secondo, cioè

dell'ufficiale demaniale; e questa volontà, fino a che non sia compito un giudizio rimane imperante ed assoluta.

Ma si dice: dov'è il male? Il mugnaio il quale si trova leso da questa volontà imperante, ricorra al tribunale e gli sarà fatta giustizia. In primo luogo a questo io rispondo che il dire « andate al tribunale » è già attribuire un onere di una gravità incommensurabile, poichè tutti sappiamo quale sia il pericolo delle liti, specialmente quando dobbiamo ricorrere o ai periti o ai testimoni.

Vi ha un proverbio che i legali i quali si trovano nella Camera conoscono meglio di me, e quel proverbio insegna con quanta repugnanza debba il buon massaio esporsi all'incerta e rovinosa alea delle liti.

Se votate la legge di cui chiediamo la sospensione, ponete coattivamente quasi tutti i mugnai nella necessità di litigare e di esporsi a continui ed indefiniti dispendi.

Ma il danno maggiore per quello che può riguardare il mugnaio è che, se un esercente sia poco facoltoso e si trova nella impossibilità di accettare la quota impostagli dall'agente fiscale, rimane esposto ad un danno irreparabile. Infatti qualora il mugnaio non abbia mezzi particolari che tragga al di fuori della sua industria, come ne sorte egli? Non può far agire il mulino perchè la tassa impostagli è troppo grave, e d'altronde l'imposizione è legale e quindi irreparabile. In conseguenza egli è spinto a dover chiudere il suo negozio per un tempo indefinito o fino a che non abbia trovato il modo di fare altrimenti. Quindi dal sistema proposto colla legge in discussione ne viene un danno agli esercenti i quali si trovano sempre più vincolati nell'esercizio della loro industria. E questo danno, votando la legge, lo verremmo a creare noi i quali abbiamo il dovere di adoprarci ad ogni costo per sostenere, alimentare ed incoraggiare le industrie. E chi ne scapita son sempre i più poveri.

Ogni legge, la quale ci propone un imbarazzo al libero esercizio dei commerci e delle industrie, deve da noi essere accolta con grande sospetto. Io poi non voterò mai di tali leggi.

Nel progetto di legge, di cui chiediamo la sospensione, vi ha inoltre molto danno per la generalità dei cittadini, perchè, quanto più si facilita il caso che i mulini vengano chiusi, voi venite ad incagliare la libera concorrenza, e così andate contro il principio economico, il quale inculca che bisogna alimentare questa concorrenza negli esercenti le varie industrie, affinchè i consumatori, appunto dalla concorrenza medesima, traggano quel buon mercato che determina e spande la comune prosperità.

Non dirò poi come la facoltà degli agenti fiscali di invadere l'altrui negozio, di entrare in casa e farla da padroni, sia contro tutti i principii, non solo della libertà costituzionale, ma pur anche della libertà naturale.

Si è già data la facoltà agli agenti demaniali di intro-

dursi a loro bell'agio nel mulino, di forarvi il palo, di far rialzare la macina, di porvi delle stanghe, che, se non altro, deturpano la bottega e impediscono il libero transito per la medesima. Mi pare assai questo. Se a tanta autorità di vessazione, la quale costituisce di per sé un'enorme violazione dell'assoluta e libera proprietà, quasiché ciò fosse poco, voi aggiungete altri incagli. Se andiamo avanti così, sarà pure il caso di dire che in Italia, anziché proteggere il libero esercizio delle industrie e dei commerci, ci si avvia ad un sistema assoluto di incameramento di tutte le facoltà cittadine!

Ora, stabilito che la Camera, nel deliberare l'ordine del giorno di ieri, ha inteso di sospendere qualunque determinazione quanto al modo di esazione della tassa sul macinato fino a nuovo e maturo esame; e stabilito che l'innovazione che si farebbe, votando l'articolo in discussione, è di grande entità ed importanza, mi pare che ne venga spontanea la conseguenza che la Camera oggi non può votare la legge proposta, senza cadere in una flagrante contraddizione.

Per coerenza a noi medesimi, per rispetto alla deliberazione di ieri, dobbiamo invece sospendere questa legge, come coi miei colleghi vi propongo e vi prego di fare.

Quando avremo i lumi che ci potrà somministrare la Commissione che tra poco andremo a nominare, questa legge potrà essere presa nuovamente in esame; e se il contatore non sarà condannato, e dovrà ancora funzionare, ciò che io non credo e non spero, noi, in coerenza dei suggerimenti che sarà per darci la nostra Commissione, potremo vedere se realmente il nuovo sistema d'esazione sia applicabile o no.

D'altronde qual mai danno ne viene se sospendiamo questa legge? Anche accettati i calcoli che l'onorevole ministro delle finanze ci presentava ieri, avremo il 30 per cento dei mulini che ritarderanno per quattro o cinque mesi il pagamento delle quote.

Gran cosa è questa? No, o signori; l'erario non ci perde, perchè noi sappiamo che i mugnai, non sono ammessi ad esercitare il mulino se non danno garanzia o reale o di persone conosciute come solventi e note all'agente delle tasse. Questo è un fatto.

L'erario quindi, col sospendere l'esazione di qualche quota di reddito, non fa altro che perdere forse quel frutto che potrebbe ricavare dalla somma stessa dal di in cui sorga questione sulla quota a quello in cui i periti l'abbiano accertata.

Io domando: quando si tratta di evitare un sistema che apparisce ed è troppo vessatorio, sarà forse un gran danno se qualche quota verrà pagata con un ritardo di quattro o di cinque mesi? Per me, se vi ha danno, questo è troppo insignificante perchè se ne preoccupi la Camera e non sospenda qualche mese prima di cimentare il paese a subirlo. Riflettete ancora che coloro i quali saranno eletti a membri della Commissione che si sta per nominare, devono fare seri

studi; ma se date al Governo la facoltà assoluta di introdursi nei mulini e fissare per mezzo dei suoi agenti le quote di macinazione a loro libero ed assoluto arbitrio, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che gli agenti fiscali, i quali probabilmente terranno a far brillare gli effetti del loro sistema, vorranno fare apparire che questo sistema frutta molto e per ottenere ciò alzeranno le quote: e per conseguenza avremo dei prospetti ricchissimi di cifre e di risultati apparenti. Verranno, è vero da poi i periti e daranno quel giudizio casuale che il più delle volte danno.

Ma poniamo che i periti riducano le quote.

Sia pure che essi rendano giustizia. Ciò porterà che il ministro delle finanze da ultimo dovrà fare apparire la diminuzione che i periti hanno portato sulle quote fissate dagli agenti demaniali. Ma siamo noi certi che queste diminuzioni saranno conosciute dalla Commissione della Camera che deve studiare il sistema; o piuttosto non è naturale che l'amministrazione finanziaria porrà quel tanto che dovrà restituire per quote diminuite in conto di perdite? Così il prospetto dei risultati del nuovo sistema resterà in bella apparenza ed illuderà chi deve tenerne conto e portarvi la sua considerazione nell'interesse della nazione e dell'erario.

E la conseguenza quale sarà? Che la Commissione la quale studierà su questi prospetti sarà tratta in errore, che il paese crederà di avere un mezzo di ricchezza che le manca e, quando poi questo sistema dovesse continuare, col correr del tempo si risentiranno i danni della illusione, ed il contatore porterà col tempo ad inconvenienti anche maggiori di quelli che abbiamo potuti notare fino a qui.

Signori, io non intendo censurare la fermezza di cui l'onorevole ministro delle finanze dà prova nel sostenere il suo sistema del contatore. Anzi mi piacciono quanti hanno fermezza nelle loro opinioni e specialmente ammiro nell'uomo di Stato l'assenza d'ogni variabilità, quando non trasmodi, ma ciò non di meno insieme coi miei colleghi mi oppongo a che il suo voto per la legge attuale sia accolto, in quanto che siamo profondamente convinti che studi diligenti e appassionati persuaderanno e lui e noi che il contatore ha tutti gli inconvenienti che sono stati oramai spiegati dottamente e con larghezza di ragioni dai colleghi che hanno presa parte alla precedente discussione.

In conseguenza prego la Camera perchè voglia accogliere l'ordine del giorno sospensivo, se non altro in segno di coerenza a se medesima, per non porsi cioè in contraddizione coll'altro ordine del giorno votato a quasi unanimità nella precedente seduta, col quale ordine del giorno ci proponemmo di studiare per mezzo di una speciale Commissione quale migliore sistema possa adattarsi per rendere proficua la tassa del macinato finchè non giunga il giorno augurato in cui le condizioni del paese potranno darci la soddisfazione di abrogarla per sempre e ridonare al popolo la modesta

libertà di mangiare senza vessazioni e crepacuori il suo pane duro e faticato.

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci ha parola per un'interrogazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

TOCCI. Io domando al signor ministro, poichè la questione si è guardata fin qui solamente dal lato fiscale, se guardandola da un altro aspetto, morale e giuridico, convenga accettare il principio di questa legge per cui si fa facoltà agli agenti di riscuotere in base della media che essi stessi avrebbero determinata, senza che l'interessato avesse potuto difendersi.

Voglio dirmi quel che pensa su questa questione dal lato morale, e spieghi se creda che si accordi questo principio collo spirito delle nostre libere istituzioni, oppure se sia un principio nuovo e contraddittorio del nostro giure pubblico quello che qui s'introduce. Per le nostre leggi non è lecito all'amministrazione finanziaria di tassare a discrezione d'un agente un cittadino qualunque ed esigere in base di questa tassazione così fatta, salvo poi al cittadino tassato il diritto di ripetere per mezzo dei tribunali ordinari. Finora abbiamo in vigore il principio *solve et repete*, ma non è applicabile se non dopo che si è pubblicato il ruolo che stabilisca l'imposta con certe garanzie che si accordano al contribuente in linea amministrativa, colle quali non è leso il diritto della difesa che gli compete nello stabilire la quota d'imposta cui è chiamato. Qui si tratterebbe di ammettere un nuovo principio, che può essere un precedente pericoloso; perchè non solo si esige, ma si determina l'imposta dall'agente e diviene esecutiva, accetti o no la parte, salvo a lui il ricorso.

Ora la domanda che faceva al signor ministro delle finanze è questa: ha egli studiata la questione anche da questo lato giuridico e morale, e non gli pare che la introduzione di un principio simile sia pericolosa, in quanto che le leggi sempre si completano e si spiegano le une colle altre, ed il principio che vige in una tassa si può invocare anche per un'altra? Oltre a ciò ogni disposizione nuova deve essere in armonia col resto della legislazione e coi principii che la informano.

Nella relazione si fa cenno di tutt'altro che della giustizia di questa nuova disposizione. In essa io trovo fatti dei calcoli per dimostrare se perde molto o poco il fisco o il contribuente tassato in questa maniera. Ma a me, che considero la questione sotto quest'altro punto di vista, non importa se la somma che è in questione fra il contribuente ed il fisco sia di un centesimo o di un milione; la questione della giustizia e della legge è superiore a questi computi e non guarda a cifre e quantità.

Di più vorrei domandare infine, se il signor ministro non crede ancora che colla relazione stessa che precede il progetto di legge e lo spiega, si faccia offesa alla magistratura e si dia nota d'impotenza al potere giudiziario. Imperocchè si dice che vi sono lun-

gherie di procedure interminabili, non ad altro che per ottenere la semplice nomina di un perito!

Oh! allora che dovrà dirsi di una sentenza che un privato debba ottenere dal potere giudiziario? Allora, secondo il concetto che traluce dal progetto di legge e che è manifestato con parole esplicite nella relazione, dobbiamo concludere che, se dispera l'amministrazione finanziaria, corpo collettivo che dispone di mezzi formidabili, quanto non deve disperare il privato isolato che voglia ottenere giustizia dalla magistratura contro un privato e massime contro l'amministrazione?

Questi schiarimenti io desidero, e mi riservo di fare la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Minucci ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

MINUCCI. Quando la Commissione del bilancio...

TOCCI. Signor presidente, mi riservo il diritto, se il ministro non risponde.

PRESIDENTE. Il ministro risponderà dopo. Ora ho dato facoltà di parlare all'onorevole Minucci.

MINUCCI. Quando la Commissione del bilancio faceva la proposta di modificare l'articolo 3 della legge sul macinato, e con questa proposta cambiava radicalmente, essenzialmente la legge medesima, io ed alcuni miei amici avevamo creduto che fosse indispensabile di opporci alla discussione immediata di quel progetto di legge, perchè ci sembrava che fosse in contraddizione col voto emesso ieri dalla Camera. D'altra parte però non era nostro intendimento di far sì che il Governo non fosse in grado di esigere la tassa sul macinato, e non avremmo avuto difficoltà a temperare le cose di maniera che da una parte l'esazione della tassa, nella pendenza del giudizio dei periti, fosse possibile, e dall'altra non fossero maggiormente aggravati coloro sui quali cade il peso della tassa medesima.

Perciò, allorché l'onorevole Chiaves proponeva un nuovo articolo di legge, col quale si contemperavano questi due criteri, si rendeva cioè possibile l'esazione della tassa da una parte e non si cambiava l'esenza e la base della medesima, allora noi abbiamo creduto che il nostro ordine del giorno non avesse più alcuna ragione di essere. Solamente, siccome in quell'articolo ci parve che fosse troppo aggravata la condizione del mugnaio, noi abbiamo mostrato desiderio che fosse più razionalmente ed equamente stabilita la garanzia che il mugnaio avrebbe dovuto dare prima che il suo ricorso fosse accettato. Ora l'onorevole Chiaves mi ha comunicato una nuova redazione di quell'articolo, la quale porta che questa garanzia corrisponda solo alla differenza tra la quota che il mugnaio offre di pagare e quella che viene determinata dall'amministrazione, e dopo di ciò questa proposta consuona coi nostri intendimenti, e noi dichiariamo di associarci volentieri alla medesima.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaves, la pregherei di dare di nuovo lettura della sua proposta e di svolgerla, col-

l'aggiunta colla quale la Commissione ha dichiarato di accettarla.

CHIAVES. La modificazione, la quale sarebbe introdotta nella mia proposta, consisterebbe nella misura della cauzione indicata nella mia prima redazione.

La cauzione indicata nella prima redazione era quella corrispondente a tre mesi della tassa in relazione colla quota proposta.

Meglio però riflettendovi, a me parve che fosse peso troppo grave per il mugnaio la cauzione in tali proporzioni, e ritengo possa bastare invece alla debita garanzia quando questa cauzione sia ridotta alla sola differenza tra la somma domandata e la somma accettata dal mugnaio; ben inteso che questa somma che il mugnaio sarebbe disposto ad accettare dovrebbe sempre essere dal medesimo pagata; quindi la mia proposta ora sarebbe così concepita:

« Nel caso in cui l'accordo contemplato all'articolo 3 della legge 7 luglio 1868 non possa conseguirsi, e l'amministrazione non intenda appaltare la tassa, la stessa amministrazione notificherà al mugnaio la proposta della quota che crede esserle dovuta per ogni cento giri di macina.

« Tale quota sarà esecutoria, salvochè il mugnaio ricorra al giudizio peritale, contemplato nel suddetto articolo, entro un mese dalla notificazione stabilita nel paragrafo precedente.

« Il ricorso però non verrà ammesso ove preventivamente non sia prestata una cauzione corrispondente alla differenza, calcolata per un trimestre, fra la tassa proposta dall'amministrazione, e quella che il mugnaio è disposto ad accettare, la quale intanto verrà sempre pagata alla scadenza convenuta. »

« Nel caso in cui il mugnaio sia soccombente dovrà versare all'erario, oltre le somme arretrate da lui dovute, anche i relativi interessi in ragione del 5 per cento all'anno.

« Dovrà inoltre pagare le spese del giudizio. »

Senza entrare in altri svolgimenti, raccomando questa mia proposta alla Camera. Parrà forse ad alcuno che non si debba chiudere la via al mugnaio, il quale preferisce pagare l'intera tassa, anzichè prestar la cauzione; ma non so se l'amministrazione sia impedita di aderire a questo, stando ai termini della mia proposta. Ad ogni modo se qualche aggiunta venisse fatta in questo senso, mi vi associerei per completare questa disposizione di legge.

PRESIDENTE. Alla proposta dell'onorevole Chiaves, che dichiara di accettare, la Commissione propone l'aggiunta seguente:

« Se il mugnaio dichiara di voler pagare, durante la perizia, la quota proposta dall'amministrazione, salvo conguaglio, non sarà necessaria la cauzione di cui all'inciso 3. »

Pare adunque che la Commissione voglia lasciare che al mugnaio spetti la facoltà di scegliere tra il pa-

gamento d'una cauzione od il pagamento della quota, salvo il conguaglio.

L'onorevole Plutino Agostino propone che invece si dica: il mugnaio dovrà una garanzia pari a due mesi di tassa. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare su questa proposta.

BOSELLI, relatore. Il motivo dell'aggiunta che propone la Commissione del bilancio all'articolo dell'onorevole Chiaves è per sè evidente. Crede la Commissione del bilancio che si debba lasciare al mugnaio la facoltà di pagare, salvo conguaglio, la quota determinata dall'amministrazione, ove egli così preferisca di fare, anzichè fornire quella cauzione che per avventura non tutti i mugnai potrebbero aver disponibile o sarebbero in grado di procacciarsi agevolmente. Ciò tornerebbe favorevole in ispecie ai piccoli mugnai ai quali vuolsi avere particolarmente riguardo nel determinare le condizioni di questo nuovo obbligo che s'impone a coloro che esercitano l'industria della macinazione in Italia. Se la Commissione del bilancio non si è affrettata ad accogliere la proposta dell'onorevole Chiaves, gli è perchè temeva che questa proposta, ove manchino gli opportuni temperamenti, possa nuocere ai piccoli mugnai e togliere ad essi ogni possibilità di schermo contro gli errori dell'amministrazione, e porga solamente i mezzi della difesa ai grandi esercenti della macinazione.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Plutino, mi rincresce dover dichiarare che la Commissione del bilancio non può seguire l'onorevole proponente nell'ordine benevolo d'idee che lo condurrebbe a scemare la somma della cauzione che il mugnaio avrà a prestare e che dovrà guarentire l'erario e rimuovere gl'inconvenienti che oggi si lamentano durante il corso del giudizio dei periti.

Il giudizio dei periti non terminerà generalmente in due mesi nemmeno colle sollecitazioni che il mugnaio d'ora innanzi farà secondo il proprio interesse. Perchè l'erario sia bastantemente guarentito e si evitino le sperequazioni nell'imposta e le disoneste concorrenze nell'industria, è mestieri che la cauzione non scenda al di sotto di quanto è proposto nell'articolo Chiaves.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego la Camera di non approvare nessuna proposta sospensiva; e se la mia voce potesse avere qualche efficacia (locchè temo che non sia, specialmente trattandosi di macinato) sopra coloro che fanno simili proposte, io dovrei pregarli di non insistere, imperocchè io posso fare questa domanda anche a termini di lealtà, o signori. Ieri io ho aderito alla nomina di una Commissione, la quale avesse l'incarico di studiare la questione del macinato, dicendo: « dopo parleremo dell'altra questione. »

Ma, francamente, se volevate, dopo nominata quella

Commissione, dirmi che questa nomina implicava che non si dovesse più deliberare su questa materia, dovevate dirmelo prima...

PATERNOSTRO PAOLO. È rimasta intatta la questione.

MINISTRO PER LE FINANZE. È rimasta intatta per lo meno.

Or dunque non vi è assolutamente alcuna ragione per dire adesso che, dopo la nomina di quella Commissione, la Camera non possa, senza essere inconsequente, votare questa proposta.

Quindi, sulla domanda che mi faceva l'onorevole Tocci, il quale voleva una risposta positiva, io osservo che per mia parte non intendo per nulla stabilire dei precedenti. Infatti io lo prego di considerare che, per esempio, nell'imposta sulla ricchezza mobile qualche volta gli elementi di apprezzamento sono assai meno sicuri di quello che lo siano nel macinato, perchè alla fin dei conti qui l'ingegnere, che va a fare la determinazione delle quote, ha davanti a sè le macine, ne vede le dimensioni, la potenza, il modo di macinazione, vede la quantità d'acqua di cui possono disporre, mentre quando si tratta di determinare il reddito di ricchezza mobile di un cittadino, non vi sono tanti elementi di apprezzamento.

Ebbene, la legge della ricchezza mobile stabilisce questo che, quando l'agente delle tasse ha fatto la correzione che crede di proporre per la dichiarazione del contribuente, alloraquando le Commissioni che debbono pronunciare sui ricorsi che il contribuente facesse contro le proposte dell'agente delle tasse, non hanno pronunciato il giudizio entro quel breve termine che in generale dalla legge stessa è lasciato a disposizione del ministro delle finanze, il contribuente deve pagare in ragione della determinazione dell'agente.

In tutti i casi, io dichiaro che non intendo di stabilire dei precedenti; ho sottomesso al giudizio vostro un inconveniente grandissimo che si lamenta nell'attuale ordinamento del macinato per questa posizione in cui rimangono i mulini nei quali non è accettata la quota. Io sono lieto della discussione che è avvenuta, perchè da questa discussione, come sempre, ho imparato anch'io: vedo che la proposta deliberata dalla Commissione stessa, adesso ha ricevuto un nuovo temperamento dall'onorevole Chiaves, al quale vedo pure che si sono associati parecchi da diverse parti della Camera. Ebbene, io esponevo qui i miei guai, esponevo le circostanze in cui verte la finanza, io vi diceva: vedete, in quei dati casi la finanza si trova esposta ad essere defraudata; se il mugnaio vuol pagare paghi, se non vuol pagare dia almeno una cauzione corrispondente alla differenza tra ciò che sta pagando e quello che dovrebbe pagare secondo l'amministrazione. E allora sopra questo terreno non faccio difficoltà di venire, perchè in sostanza il pericolo che io temeva, che cioè la finanza rimanesse defraudata è così evitato. Quindi io dichiaro di accettare la proposta dell'onore-

vole Chiaves coll'aggiunta fatta dalla Commissione. A me pare che sopra questo terreno possiamo trovarci tutti, qualunque opinione abbiamo sulla tassa del macinato.

CHIAVES. Domando la parola per una dichiarazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Già lo disse un oratore che, qualunque opinione si abbia intorno al metodo di riscossione del macinato, per tutto il tempo che dura l'applicazione attuale, abbiamo tutti il più grande interesse ad applicare questo metodo con tutti i mezzi atti a renderlo efficace, perchè, se non rendiamo efficace l'applicazione di questo metodo, si potrà obiettare da una parte: ci avete tolti i mezzi necessari perchè questo metodo si applicasse; e dall'altra parte non si avranno neppure le idee ben chiare intorno all'efficacia del medesimo.

Io quindi prego vivamente la Camera a voler accettare questa proposta, nella quale siamo venuti d'accordo da diverse parti e, dico ancora, con diverse opinioni sulla materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha la parola. Dichiaro se accetta l'aggiunta della Commissione.

CHIAVES. Mentre accetto l'aggiunta della Commissione, mi permetto di far osservare che, allo stesso modo che per le somme le quali risulteranno pagate in meno il mugnaio deve pagare gli interessi, quando il mugnaio preferisca pagare il tutto, salvo a fare poi il conguaglio, e quando venga a risultare che egli abbia pagato una somma eccedente, e questa eccedenza gli si debba restituire, gli siano dovuti anche gli interessi del di più versato. Quindi credo che si dovrebbe aggiungere alla proposta della Commissione queste parole:

« In questo caso le somme che risulteranno pagate in più dal mugnaio, gli saranno restituite con gli interessi alla ragione del 5 per cento. »

LANCIA DI BROLO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANCIA DI BROLO. Se l'onorevole Chiaves volesse consentire a togliere dalla sua aggiunta il pagamento delle spese del giudizio, o almeno quelle della perizia fatta dai periti nominati dal tribunale, io mi associerei alla sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha già dichiarato che non lo può.

MINISTRO PER LE FINANZE. La prego di osservare che è dichiarato che le spese sono a carico del mugnaio quando è soccombente.

LANCIA DI BROLO. Ma presentemente non paga in nessun caso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Su questo punto non posso non insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci ha la parola per una dichiarazione.

TOCCI. Il signor ministro diceva: io non intendo sta-

bilire precedenti, o pregiudicar la questione; però mi permetta di osservare che la questione è pregiudicata e che la legge che si vota è appunto il precedente...

PRESIDENTE. Questa non è una dichiarazione...

TOCCI. Permetta che risponda...

PRESIDENTE. Non posso lasciar riaprire la discussione.

TOCCI. La legge mi pare il precedente più grave che possa darsi. Ora io domando se il precedente che si stabilisce con questa legge non violi lo spirito delle altre nostre leggi e delle nostre istituzioni più sacre. Me ne appello ad uno dei membri della Commissione che è consigliere di Stato; me ne appello al giudizio della Camera, e senza far proposte mi limito a respingere col mio voto la legge.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti. La prima proposta, su cui la Camera deve pronunziarsi, è la sospensiva, perchè, come già dissi, tutti gli ordini del giorno non involgono che una sola proposta, la proposta sospensiva, la quale ha la precedenza.

È inutile che io metta in votazione gli ordini del giorno Alli-Maccarani, Tocci, Paternostro, dacchè tutti tendono alla proposta sospensiva.

Domando se la proposta sospensiva è appoggiata. (È appoggiata, quindi respinta.)

Ora do lettura dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Chiaves, accettato e modificato dalla Commissione.

LANCIA DI BROLO. Vi è il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se questo nuovo articolo viene approvato, il suo emendamento non ha più motivo di essere, perchè esso riguarda il primo articolo della Giunta.

Rileggo l'articolo proposto dall'onorevole Chiaves:

« Nel caso in cui l'accordo contemplato nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1868 non possa conseguirsi e l'amministrazione non intenda appaltare la tassa, la stessa amministrazione notificherà al mugnaio la proposta della quota che crede esserle dovuta per ogni cento giri di macina.

« Tale quota sarà esecutiva, salvo che il mugnaio ricorra al giudizio peritale, stabilito dall'articolo 3 suddetto, entro un mese dalla notificazione stabilita nel paragrafo precedente.

« Il ricorso però non verrà ammesso, ove non venga preventivamente prestata una cauzione corrispondente alla differenza calcolata per un trimestre fra la tassa proposta dall'amministrazione e quella che il mugnaio è disposto ad accettare, la quale intanto verrà sempre pagata alle scadenze convenute.

« Nel caso in cui il mugnaio sia soccombente dovrà versare all'erario, oltre le somme arretrate da lui dovute, anche i relativi interessi in ragione del 5 per 100 all'anno.

« Dovrà inoltre pagare le spese del giudizio. »
Quindi vi è l'aggiunta della Commissione:

« Se il mugnaio dichiara di voler pagare, durante la perizia, la quota proposta dall'amministrazione, salvo conguaglio, non sarà necessaria la cauzione di cui all'inciso terzo. »

C'è poi l'aggiunta ultima dell'onorevole Chiaves:

« In questo caso, le somme che risulteranno pagate in più dal mugnaio gli saranno restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento. »

Pongo ai voti quest'articolo...

ERCOLE. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Se è un articolo *solo*, io credo che, a termini dello Statuto, non si possa votare che a scrutinio segreto. (*Segni di dissenso*)

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, si verrà poi alla votazione per scrutinio segreto. Pare impossibile che ella, che da molti anni è in Parlamento, non sappia che ogni legge deve essere approvata per articolo ad alzata e seduta e poscia a squittinio segreto.

ERCOLE. La prego di lasciarmi spiegare il mio concetto.

PRESIDENTE. Mi pareva che l'avesse già spiegato.

ERCOLE. Mi scusi. Ella ha detto che da molti anni seggio in Parlamento. La consuetudine, lo so, sarà contro di me, ma la consuetudine non basta per derogare allo Statuto, ed io prego l'onorevole presidente a ricordarsi che l'articolo 63 dello Statuto dice:

« Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, o per scrutinio segreto. *Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge.* »

PRESIDENTE. E la faremo...

ERCOLE. Scusi. L'articolo 39 del nostro regolamento viene in conferma della mia proposta, la quale è identica agli articoli 44 e 45 di quello del Senato del regno.

PRESIDENTE. Ma permetta, non perdiamo tempo; ora si procederà alla votazione per alzata e seduta, e quindi a scrutinio segreto. Le due votazioni si debbono fare, e si faranno.

ERCOLE. Se vi sono due articoli, va benissimo; ma se ve ne fosse uno solo, come recava il testo della Commissione, e come pare ancora, la mia proposta sarebbe conforme allo Statuto (*Rumori*); inoltre dichiaro che questa interpretazione fu data in modo autorevole anche dall'altro ramo del Parlamento...

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, lasciamo l'altro ramo del Parlamento agire come crede; io seguo il sistema che mi è prescritto e dallo Statuto e dal regolamento, e che si è sempre tenuto, cioè di votare prima per alzata e seduta e quindi per scrutinio segreto.

Voci. Ma non vi è dubbio!

ERCOLE. A mio avviso, il dubbio esiste ed è molto grave. Io ho sollevata una questione costituzionale; mi riservo di deporre sul banco della Presidenza una

regolare proposta di aggiunte di articoli al nostro regolamento.

BOSELLI, relatore. Io temo che, votando l'articolo del deputato Chiaves, noi priviamo il mugnaio dell'ultimo giudizio davanti ai tribunali, perchè manca questo inciso: « Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del giudizio peritale, ecc. » questo dovrebbe, mi pare, costituire un altro articolo della legge.

PRESIDENTE. Che sia un articolo o ne siano due, bisogna sempre votare su questo per alzata e seduta.

BOSELLI, relatore. La Commissione domanda alla Camera il permesso di esaminare un momento la cosa, e, se occorre, proporrà l'articolo.

PRESIDENTE. Faccia la sua proposta, io la sottometterò alla Camera.

Intanto pongo ai voti questo articolo proposto dall'onorevole Chiaves, accettato dal ministro e dalla Commissione, e di cui ho dato lettura.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Nel mentre che la Commissione formola l'articolo, metterò ai voti gli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Araldi.

L'onorevole Araldi ha proposto gli articoli che la Camera ha sotto gli occhi e che è inutile che io legga.

Domando se questa proposta dell'onorevole Araldi è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

MINISTRO PER LE FINANZE. L'articolo che testè abbiamo votato stabilisce puramente e semplicemente che, allorchando non c'è accordo fra il mugnaio e l'amministrazione nella determinazione delle quote per il periodo che trascorre tra il momento da cui dovrebbe decorrere l'applicazione della quota ed il momento in cui viene il giudizio dei periti nominati dal tribunale, debba il mugnaio pagare o prestare una cauzione. Nulla più e nulla meno, salvo poi più tardi i rimborsi a chi ha pagato in più o la riscossione della differenza da chi ha pagato in meno.

Ora, siccome l'articolo 3 della legge del macinato dice: « il giudizio dei periti sarà esecutivo, salvo alle parti il ricorso all'autorità giudiziaria per il regolamento definitivo della quota ed il diritto ai relativi conguagli, » era sorto il dubbio se non convenisse aggiungere un nuovo articolo, il quale dicesse che anche questi giudizi peritali possono essere portati davanti ai tribunali, a termini dell'articolo 3 della legge del macinato; ed era stata questa la ragione per cui l'egregio relatore della Commissione aveva osservato che sarebbesi potuto aggiungere un articolo 2 nella legge che stiamo votando; ma però basta il considerare che l'articolo, quale l'abbiamo votato, non solo non abolisce l'articolo 3, ma vi si riferisce, e quindi lo mantiene in quelle parti alle quali non reca modificazioni.

L'articolo votato dice infatti: « Nel caso in cui l'accordo contemplato nella legge non fosse conseguito, ecc. » e più volte si riferisce a quest'articolo 3 stesso;

e siccome non vi ha disposizione alcuna la quale contraddica questo, che il giudizio dei periti è esecutivo, salvo alle parti il ricorso all'autorità giudiziaria, così sembra a me che non occorra aggiungere niente, e che sussiste in tutto il suo vigore questa parte dispositiva dell'articolo 3 della legge del macinato, in forza della quale è aperto ancora l'adito all'autorità giudiziaria.

Quindi, se anche questa è l'opinione della Commissione e di coloro che hanno conoscenza di quest'articolo, pare a me che non occorra aggiungere quest'altro.

BOSELLI, relatore. In seguito a queste dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, le quali valgono a rimuovere qualsiasi dubbio, la Commissione del bilancio non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Dunque la legge rimane composta dell'unico articolo già approvato.

Ora si procede alla votazione per scrutinio segreto tanto sul progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari, quanto su quello per modificazioni all'articolo 3 della legge relativa alla tassa del macinato.

(Si procede all'appello nominale — Segue un intervallo di aspettazione di 40 minuti.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per i provvedimenti finanziari.

Presenti e votanti	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli	149
Voti contrari	73

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per modificazione dell'articolo 3 della legge sul macinato.

Presenti e votanti	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli	137
Voti contrari	85

(La Camera approva.)

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO PISANELLI SULLA ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE PRESA DALLA CAMERA IL 16 DICEMBRE 1868.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della marina, do comunicazione alla Camera della seguente domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole Pisanelli:

« Il sottoscritto desidera rivolgere al signor ministro della marina una interrogazione sulla esecuzione della deliberazione presa dalla Camera il 16 dicembre 1868. »

È disposto il signor ministro a rispondere subito?

ACTON, *ministro per la marineria*. Sì, sì. Rispondo subito.

PRESIDENTE. L'onorevole Pisanelli ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

FISANELLI. Mi rivolgo all'onorevole ministro della marina come quegli che sembra particolarmente interessato sull'oggetto della mia interrogazione.

Il signor ministro della marina rammenterà che al 16 dicembre 1868, quasi a voti unanimi, la Camera deliberò che il Ministero avesse, nella prossima Sessione, presentato una legge, nella quale fosse stanziata la spesa necessaria per la costruzione di un arsenale marittimo sul mare Ionio.

È passata la prima Sessione, e siamo al termine della seconda, nè il Ministero ha per anco adempiuto quel voto della Camera; ciò gli avrebbe portato la disapprovazione di questa Camera, se non si fosse tenuto conto delle condizioni finanziarie dello Stato, e delle straordinarie circostanze, in mezzo alle quali si è trovato in questi ultimi tempi il Governo. Io confido che il Governo, dal suo canto, avrà tenuto conto della temperanza della Camera.

Ma oramai sarebbe quasi colpa l'obliare una deliberazione stata presa, come dissi, quasi unanimemente dai deputati, e mi rivolgo al ministro della marina, poichè nelle attuali congiunture più che mai il paese desidera che sia provveduto alla difesa nazionale segnatamente delle coste marittime. Si tratta di un'opera per la quale sono compiuti gli studi; nè da noi si richiede che in un tratto si spenda una grande somma. Forse potrei ricordare che spese ingenti si sono proposte per opere che la Camera non aveva anticipatamente promosse, ma io non voglio entrare in tali raffronti.

Io spero che, definita la questione politica col trasporto della capitale, il Ministero non incontrerà più difficoltà per corrispondere realmente e sollecitamente al desiderio della Camera che era la espressione di quello di tutto il paese.

MINISTRO PER LA MARINERIA. Tanto i miei onorevoli predecessori, quanto io, abbiamo sempre dichiarato di riconoscere la necessità che l'Italia abbia tre dipartimenti, tre centri marittimi, qualunque fossero le economie dello Stato, uno cioè nel mare Adriatico, uno nel mar Ionio e l'altro nel Mediterraneo.

L'onorevole Pisanelli conosce forse gli studi a cui il Ministero fece procedere, e quelli che furono fatti anche dal compianto generale Chiodo.

Non ostante dunque le strettezze dell'erario, posso assicurarlo che la deliberazione della Camera sarà eseguita.

FISANELLI. Sono soddisfatto di queste dichiarazioni, e prendo atto delle parole dell'onorevole ministro, sperando che egli vorrà adempire alla sua promessa. (*Si ride*)

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha presentato una

proposta di modificazione al regolamento; sarà trasmessa al Comitato.

Si prosegue coll'ordine del giorno. (*Sì! sì!*)

L'onorevole ministro per gli affari esteri essendo trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, non si può per ora mettere in discussione il trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti di America, che è segnato nell'ordine del giorno col numero 3.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FIDECOMMESSI, E VINCOLI FEUDALI NELLA PROVINCIA ROMANA.

PRESIDENTE. Porrò in discussione il disegno di legge che vien dopo, relativo all'estensione alla provincia romana delle disposizioni di legge relative ai fidecommissi, maggioraschi e alle sostituzioni fidecommissarie. Così il numero 4 dell'ordine del giorno diventerà 3 ed il numero 3 diventerà 4. (*V. Stampato n° 87*)

Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di voler dichiarare se acconsente a che la discussione si apra sulla proposta della Commissione anzichè su quella del Ministero.

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che la discussione si apra sulla proposta della Commissione, riservandomi di proporre quelle modificazioni che potranno occorrere nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ugdulena.

UGDULENA. Io non avrei veramente a parlare sul principio generale che informa questa legge; la quale non parmi che possa ragionevolmente nelle condizioni presenti della scienza giuridica essere impugnata; e non credo perciò che alcun contraddittore sorga contro di essa. Credo anzi probabilmente che verrà applicata a Roma ed alla provincia soggetta secondo quelle medesime norme colle quali è stata applicata alle altre parti del regno.

Ma io osservo, o signori, che in quest'affare dello scioglimento dei vincoli fidecommissari ci è sotto una grossa questione, una questione che interessa l'arte e la scienza, una questione per la quale ho veduto commoversi l'opinione pubblica d'Italia, e quella specialmente della città di Roma. Imperocchè bisogna essere stati in Roma lungamente a studiare su quei capolavori che sono quivi raccolti nelle gallerie e nelle altre collezioni private, non meno doviziose delle gallerie pubbliche, per comprendere di quale importanza esse siano e convincersi della gravità del pericolo che minaccia l'interesse dell'arte, dirò anzi la gloria nazionale, se quelle collezioni sono sciolte dal vincolo che presentemente le lega, lasciandole al rischio di andare disperse e perdute per l'Italia.

Non sono che pochi giorni che noi vedemmo l'opi-

nione pubblica agitarsi e i giornali preoccuparsi, per un sol quadro di Raffaello, per la *Madonnina del Libro*, che si portava via dalla città di Perugia. Qui non si tratta più di un quadro, nè di una statua sola, ma di tesori immensi d'arte e di antichità, che potrebbero andare dispersi, ed essere portati via fuori d'Italia.

Io non voglio farvi ora il catalogo delle gallerie romane; mi basterà citare i nomi delle gallerie Borghese, Barberini, Sciarra-Colonna, Doria, Corsini, Spada, Colonna, Rospigliosi.

Alle gallerie aggiungete poi le biblioteche di fondazione e proprietà privata, ricchissime di codici e di manoscritti: la biblioteca Corsini, la Barberini, la *Chisiana*.

Aggiungete ancora l'immensa collezione di statue e di monumenti dell'antichità che sono sparse per le ville principesche, come la Borghese, la Ludovisi, l'Albani, la Doria-Pamphili, o per entro i palagi di Roma; monumenti e statue che sono della più alta importanza per l'arte, per l'archeologia, per la storia. Io ricorderò, così per esempio, l'unica statua che l'antichità ci abbia tramandata di Aristotile sedente, nel palazzo Spada, cotesta figura nella cui severa fisionomia si legge la profondità del pensiero del filosofo stagirita; ricorderò la statua colossale di Pompeo nella medesima collezione, quella statua a' piedi della quale si crede che fosse ucciso Giulio Cesare, e poi otto magnifici bassorilievi che furono già nella chiesa di Sant'Agnesa fuori le mura. E della villa Borghese, la Giunone pronuba, la Cassandra, il Satiro danzante, l'Anacreonte seduto, copia d'una magnifica statua di Cresila che fu in Atene; della Ludovisi, il bellissimo gruppo del Gallo che s'uccide sulla moglie uccisa, uscito dalla scuola di Pergamo, la celebratissima Giunone Ludovisi, il gruppo di Marte e Amore e l'altro di Elettra e Oreste, o piuttosto Merope e il suo figliuolo Epito, lavoro di Menelao discepolo di Stefano, della scuola greco-italica di Pasitele. Dell'Albani mi basterà il magnifico bassorilievo dell'Antinoo. E tanti altri capolavori potrei annoverare dell'arte antica, pe' quali Roma divenne ed è tuttavia la scuola universale dell'arte.

Ora come faremo noi a conservare tutti que' tesori? Come impediremo noi, se si sciolgono questi vincoli che finora li hanno tenuti come incatenati al suolo italiano, come impediremo che non siano dispersi?

Non si tratta più, come vedete, d'un solo quadro di Raffaello; ne avete fino a quattro o cinque nelle gallerie private di Roma, avete la Deposizione, di Raffaello, l'ultimo quadro magnifico che egli dipingeva in Perugia prima che si recasse in Roma; quel quadro che fu acquistato appositamente, poichè era stato dipinto per commissione di Atalanta Baglioni e destinato alla cappella di San Bernardino in Perugia, fu, dico, comperato appositamente da un Pontefice, da Paolo V, e

legato alla galleria Borghese. Nella medesima galleria avete il ritratto che si crede di Cesare Borgia, dipinto parimente da Raffaello; avete nella Barberini l'originale della Fornarina, parecchie copie della quale dipinte da Giulio Romano e da altri valenti artisti si trovano in altre gallerie, ma nella Barberini è il prezioso originale.

Nella Sciarra-Colonna è il *Violinista*, dipinto da Raffaello nel 1518, che si crede sia il ritratto del famoso improvvisatore Andrea Marone, quello del quale canta l'Ariosto:

La cui felice età volle il ciel giusto,
Ch'abbia un Maron, come un altro ebbe Augusto.

Nella galleria Doria sono i due ritratti che si dicono volgarmente di Bartolo e di Baldo, dipinti da Raffaello. Vi è poi un'infinità di dipinti d'altri artisti di primo ordine: la Danae del Correggio; l'Amore sacro e profano, del Tiziano; la Bella, del Tiziano; la Modestia e la Vanità, di Leonardo da Vinci, che altri attribuiscono a Bernardino Luino, ma che per l'eccellenza del dipinto potrebbe bene essere originale del gran maestro da Vinci; e moltissimi altri di primo o di secondo ordine.

Io credo che sia interesse dell'arte, interesse di tutta l'Italia, di mantenere questi tesori, onde essi non vadano perduti. Ma in che maniera possiamo noi provvedere a tale scopo?

Io vedo che la nostra Commissione se ne è occupata; ed accetto tutto quello che essa ha aggiunto al disegno di legge votato già dal Senato, per provvedere in certa maniera alla conservazione di cotesti oggetti d'arte. Io accetto tutte le modificazioni da lei proposte, e perciò mi sono iscritto a parlare in favore di questo disegno di legge; ma credo che le proposte della Commissione non sieno sufficienti, e mi riservo agli articoli speciali, di proporre degli emendamenti e di fare delle aggiunte, perchè l'interesse dell'arte e la gloria nazionale sieno tutelati.

Io credo che, procedendo per questa via, non ci si potrà dire che noi mettiamo la mano sulla proprietà privata. Noi saremo cauti, nelle disposizioni da introdursi in questa legge.

Ma nonpertanto io domando a me stesso: è egli poi vero che tutti cotesti tesori d'arte e di antichità, che sono in Roma nelle collezioni private, presentemente legati dal vincolo del fedecommesso, sieno tutti intieramente una proprietà privata? Si deve egli giudicare di cotesti oggetti, per le condizioni speciali nelle quali furono raccolti, per l'uso a cui sono destinati e, aggiungerò di più, per la natura medesima dell'arte, si deve di essi giudicare come di qualunque altra proprietà privata? Sono le mani del legislatore così legate quando si tratta di fare delle disposizioni che tutelino cotesti oggetti, cotesti tesori dell'arte, come

sono legate quando si tratta di una semplice proprietà privata?

Io credo che no; e credo anzi che noi siamo nel nostro pieno diritto quando rispettando per quanto è possibile il diritto della privata proprietà, procediamo francamente in maniera che cotesti oggetti siano conservati all'Italia.

Noi sappiamo infatti che molte di coteste collezioni o per titolo di fondazione, o per consuetudine che secondo le leggi romane anche nel caso di servitù discontinua produceva un titolo giuridico, sono aperte all'uso del pubblico, il pubblico è ammesso all'uso di coteste ville, biblioteche, gallerie, egli ha già un diritto acquisito sopra esse. O che fosse questo diritto concesso in principio dai fondatori, o che sia stato introdotto in appresso per altre concessioni sopravvenute, ovvero dalla consuetudine; egli è un diritto che bisogna rispettare.

E la Commissione ha voluto provvedervi nell'articolo 3 della legge; ma credo che non vi abbia provveduto sufficientemente, e con chiarezza tale che le interpretazioni dei tribunali non possano pregiudicare al diritto pubblico e all'interesse dell'arte.

Che origine, domando io in secondo luogo, che origine hanno coteste gallerie e collezioni? Chi furono i primi fondatori di esse, e con quali mezzi le fondarono?

Io qui non voglio fare un appunto a quelle illustri famiglie principesche di Roma; ma è un fatto storico che la maggior parte di quelle famiglie furono aggrandite e fatte ricche coi tesori della Chiesa, dai romani Pontefici e dai cardinali di Santa Chiesa. Galleria e villa Borghese, vuol dire Paolo V, vuol dire cardinale Scipione Borghese nipote del Pontefice; galleria e biblioteca Barberini, vuol dire Urbano VIII; galleria Sciarra-Colonna, è una derivazione per eredità dalla Barberini; galleria Albani, vuol dire cardinale Alessandro Albani, l'amico di Winkelmann; galleria Ludovisi, vuol dire Gregorio XV; galleria e biblioteca Corsini, ci richiama a Clemente XII e al cardinal Neri della medesima famiglia; e così via discorrendo.

Insomma la massima parte dei monumenti d'arte di antichità d'ogni genere provengono da Pontefici e cardinali di santa Chiesa; e noi vediamo che facendo cotali magnifiche collezioni, mentre essi provvedevano allo splendore delle loro famiglie, non dimenticavano l'uso al quale quelle ricchezze, secondo l'origine loro, dovevano essere destinate; poichè ordinavano che quelle gallerie, biblioteche e ville fossero aperte al pubblico; di guisa che cotesta usanza dell'ammissione del pubblico, non è una cosa assolutamente gratuita, ma vuoi ritenere in certa maniera come fondata sopra un titolo che io chiamerei oneroso.

Ma io vorrei sollevare la questione anche un poco più alto.

Io mi sono messo sovente ad investigare fra me medesimo se mai la proprietà di un capolavoro me medesimo se mai la proprietà di un capolavoro per un privato della medesima natura che la proprietà di qualunque altra cosa volgare, specialmente quando quel capolavoro o monumento duri da qualche tempo in un paese e visibile al pubblico; in una parola se un quadro di Raffaello o una statua antica possono essere proprietà di qualcuno, alla medesima maniera che un sacco di grano. (*Susurro*)

Mi direte che in fatto d'arte io sia un poco socialista; accetto la censura: socialista, s'intende, per conservare, non per distruggere.

Ma io credo che, quando si tratta di capolavori d'arte o di monumenti storici, gli elementi dei quali consta il loro valore, che noi vediamo ordinariamente tradursi in prezzi favolosi, questi elementi almeno sieno tali che non possano essere in modo assoluto la proprietà di privati.

Abbiamo veduto ultimamente vendersi una madonna di Raffaello, di pochi centimetri quadrati, diceva il ministro della pubblica istruzione, per la somma enorme di 300 mila lire; eppure nessuno di noi dirà che cotesta somma fosse eccessiva. Sarà stata eccessiva per le nostre finanze, perchè noi non l'abbiamo potuto spendere in quello acquisto; ma nessuno nella sua mente dirà che quel prezzo per sè fosse eccessivo. Si sarebbe potuta vendere anche un milione. Ora io vi domando: di quali elementi consta cotesto valore e donde proviene un prezzo siffatto? Non certamente dai colori e dalla tela, nè il valore di una statua deriva dai piedi cubici del marmo o dai chilogrammi del bronzo, ma certamente dipenderà dall'esecuzione artistica che è la forma legata a quella cotal materia.

Ma cotesta esecuzione artistica potrà essere l'opera anche di un artista mediocre; ed eziandio quando è perfettissima, sappiamo che essa non può aggiungere per sè gran cosa al valore materiale. C'è qualche altra cosa che sorpassa la materia, che va al di là di essa, ed è appunto quella dalla quale scaturisce propriamente cotesto grande valore, che pure è una proprietà, poichè è un valore. Questo elemento, ciascuno di voi lo sa, è il concetto artistico, è l'idea concepita nella mente dell'artista, la quale si rivela nella forma, e, per la condizione particolare delle arti plastiche e più specialmente della pittura, è quasi legata, inchiodata a quel modello speciale che è uscito dalle mani dello artista.

Per quante copie se ne facciano, eccellenti, perfette, c'è qualche cosa di cotesta idea che resta inchiodata nell'originale, che da lui non si può trasfondere nella copia. Egli è cotesto quel che costituisce la massima parte del valore di un oggetto d'arte, e ne fa montare oltre misura il pregio.

Ma questo stesso non basta. Immaginate, per una ipotesi impossibile, che la *Madonnina* del libro in tutta la sua perfezione fosse eseguita dalle mani di un altro pittore; fate questa ipotesi, e io vi domando se codesta perfezione di idea e di forma concepita nella mente ed uscita dalle mani di un altro artista avrebbe potuto mai raggiungere il valore di 300,000 lire. Io credo che tutti mi risponderanno di no.

C'è dunque qualche altra cosa di più, c'è il genio di Raffaello; oltre all'idea particolare che si rivela in quella forma, ci è il genio dell'artista, del quale una parte, direi, è legata in ciascuna delle opere che sono uscite dal suo pennello.

Ora, io vi dico, siamo franchi: l'idea concepita dall'artista, il genio suo, possono essere mai la proprietà di un privato, solamente perchè quest'uomo si trova materialmente possessore di quella tela o di quella statua? Io dico che quest'elemento, che costituisce il valore più grande degli oggetti d'arte; quest'elemento che nei monumenti tramandatici dall'antichità sta ancora nell'idea storica, nell'associazione di tutte le memorie antiche che vi si connettono; quest'elemento, se dev'essere proprietà di qualcuno, quando un oggetto d'arte od un monumento antico è stato lungamente in un paese, ed è stato lungamente esposto alla vista ed all'ammirazione di tutti gli abitanti di quel paese, piuttostochè proprietà del privato il quale si trova materialmente possessore di quell'oggetto, deve riguardarsi come proprietà universale del paese e del popolo dal quale quell'oggetto è ammirato, dal quale usciva l'artista che ne concepì nella mente l'idea e la tradusse in quella forma meravigliosa.

Se ci è qualcuno che deve essere in Italia il proprietario di questo valore immenso che deriva dalla idea artistica di Raffaello e dal suo genio, cotesto proprietario non è di certo il marchese Conestabili o il principe Borghese; gli è il pubblico italiano.

Queste sono mie idee, che non intendo che accennare, idee che annunzio e che credo saranno studiate, e forse col tempo verranno a maturità. Ma idee, oso dire, che vorrebbero essere tolte ad esame e ponderate, quando si trattasse di definire la questione dei capolavori d'arte e dei monumenti che ci ha tramandati l'antichità. Perocchè credo che non debba procedersi alla leggera, nè risolvere così facilmente cotesta questione di proprietà, ossia la determinazione delle persone alle quali cotesta proprietà si deve attribuire.

Io dunque credo per ora che, mentre bisogna fare tutto quello che è possibile senza violare le leggi che da noi sono in vigore, senza nemmeno rinunciare alle idee che regolano al presente la giurisprudenza in questa materia; mentre bisogna, dico, far tutto il possibile in questo senso, per conservare codesti oggetti preziosi all'Italia, per impedire che tanta parte della gloria na-

zionale vada fuori del nostro paese; dall'altro lato, sopra quei punti nei quali la questione non può essere per ora risolta, anche perchè non abbiamo ancora sufficienti notizie delle condizioni di fatto, perchè non sappiamo quali siano i titoli di fondazione o d'altro genere sopra i quali poggia l'uso che di quelle collezioni d'arte ha presentemente il pubblico, sopra tutti cotesti punti si debba procedere per via sospensiva. Noi non dobbiamo fare nulla che da un lato pregiudichi i diritti dei privati, nè dall'altro possa pregiudicare quelli molto più sacri e che noi dobbiamo con molto maggior cura tutelare, i quali possano competere al pubblico, alla nazione, al paese.

In questo senso io proporrò i miei emendamenti ai vari articoli.

Per ora ho creduto di parlare in questa discussione generale, accettando quello che dalla Commissione è stato proposto, ma dichiarando nello stesso tempo che io credo non essere sufficiente, e che delle modificazioni e delle aggiunte, secondo me, devono esservi fatte. Noi procederemo tutti alla discussione di questa legge, animati da questo principio che, se non dobbiamo violare la giustizia, se non dobbiamo offendere la proprietà privata, dall'altra parte non dobbiamo portar danno a quello che costituisce la nostra gloria, dobbiamo mantenere in Italia questi tesori, perchè essa continui ad essere, come è stata per lo passato, quella scuola d'arte immortale, alla quale accorreranno sempre i cultori di essa da tutti i paesi civili della terra. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti nella discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Sull'articolo 1 è iscritto per parlare l'onorevole Pericoli.

Desidera parlare oggi?

Voci. Sì! sì! Andiamo avanti!

PERICOLI. Desidererei che fosse rimandata a domani.

PRESIDENTE. Ha da parlare lungamente?

PERICOLI. Sì.

PRESIDENTE. Allora sarà meglio rinviare la seduta a domani, essendo ormai le ore 6.

Domani seduta a mezzodì. Prego gli onorevoli deputati di trovarsi all'ora precisa.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla provincia romana delle disposizioni di legge relative ai fidecommissi, maggioraschi e alle sostituzioni fidecommissarie.

Discussione dei progetti di legge :

2° Trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America ;

3° Nuova circoscrizione giudiziaria dei mandamenti di Palombara e di Rivarolo Ligure ;

4° Concorso dell'Italia nelle spese di costruzione della ferrovia del Gottardo ;

5° Unificazione del debito pontificio ;

6° Ordinamento dell'esercito ;

7° Adozione delle cartoline postali e modificazione della legge postale ;

8° Disposizioni relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria ;

9° Approvazione degli elenchi delle opere idrauliche del Veneto e del Mantovano ;

10. Determinazione della sede e giurisdizione dei tribunali militari speciali e territoriali.

11. Discussione della proposta del deputato Cancellieri per la nomina di una Giunta incaricata di esaminare i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti.